COMMISSIONE VIII

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

LXXI.

SEDUTA DI VENERDÌ 1° APRILE 1966

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ERMINI

INDICE

PAG.

Proposte di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

Senatori BELLISARIO ed altri: Immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (2219);

ROMANATO ed altri: Norme per la sistemazione del personale direttivo e docente di ruolo e non di ruolo (1883);

PICCIOTTO ed altri: Norme per la sistemazione, la formazione e il reclutamento del personale insegnante e non insegnante nelle scuole statali (*Urgenza*) (1712);

BORGHI ed altri: Concorso speciale a cattedre nella scuola secondaria di primo grado (1137);

VALITUTTI ed altri: Immissione nei ruoli della scuola media degli insegnanti elementari di ruolo abilitati e conferimento di incarichi di insegnamento nella scuola di maestri elementari di ruolo laureati (1406);

LAURICELLA ed altri: Concorso speciale riservato agli insegnanti elementari di ruolo laureati per immissione nei ruoli (1926);

CRUCIANI: Concorso per titoli riservato agli abilitati in educazione fisica (290);

PAG.

GIUGNI LATTARI JOLE e GRILLI ANTONIO: Assegnazione provvisoria di professori titolari di scuola media presso i licei e gli istituti superiori e loro successivo inquadramento nel ruolo *A*) (877);

STORTI ed altri: Revisione degli organici della scuola secondaria ed immissione nei ruoli di insegnanti in possesso di particolari requisiti (2063) 854

PRESIDENTE . . 854, 859, 860, 862, 863, 864, 865, 869, 871, 872, 873, 874, 875, 877, 878

BUZZI 874, 875

CODIGNOLA 862, 869, 870

DE ZAN 863

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* . . . 870, 871, 877, 878

FINOCCHIARO . 865, 867, 868, 871, 873, 875

GIUGNI LATTARI JOLE 862

LEONE RAFFAELE, *Relatore* . . 860, 861, 865, 867, 868, 869, 873, 877, 878

PICCIOTTO . . . 855, 859, 860, 868, 872, 873, 874, 875, 876

SCIONTI 864

VALITUTTI . 861, 862, 867, 872, 874, 875, 877

La seduta comincia alle 9,40.

BUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei senatori Bellisario ed altri: Immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato) (2219); dei deputati Romanato ed altri: Norme per la sistemazione del personale direttivo e docente di ruolo e non di ruolo (1883); dei deputati Picciotto ed altri: Norme per la sistemazione, la formazione e il reclutamento del personale insegnante e non insegnante nelle scuole statali (*Urgenza*) (1712); dei deputati Borghi ed altri: Concorso speciale a cattedre nella scuola secondaria di primo grado (1137): dei deputati Valitutti ed altri: Immissione nei ruoli della scuola media degli insegnanti elementari di ruolo abilitati e conferimento di incarichi di insegnamento nella scuola di maestri elementari di ruolo laureati (1406); dei deputati Lauricella ed altri: Concorso speciale riservato agli insegnanti elementari di ruolo laureati per immissione nei ruoli (1926); del deputato Cruciani: Concorso per titoli riservato agli abilitati in educazione fisica (290); dei deputati Giugni Lattari Jole e Grilli Antonio: Assegnazione provvisoria di professori titolari di scuola media presso i licei e gli istituti superiori e loro successivo inquadramento nel ruolo A (877); dei deputati Storti ed altri: Revisione degli organici della scuola secondaria ed immissione nei ruoli di insegnanti in possesso di particolari requisiti (2063).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge n. 2219: « Immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media », di iniziativa dei senatori Bellisario, Baldini, Spigaroli, Picardi, Celasco, Indelli, Tiberi, Limoni, Valmarana, Conti, Coppo, Angelini Cesare, Bartolomei, Gatto Eugenio, Venturi, Piasenti, Pignatelli, Lombardi, Crespellani, Agrimi, Deriu, Molinari, Spasari, Oliva, Zaccari, Militerni; n. 1883: « Norme per la sistemazione del personale direttivo e docente di ruolo e non di ruolo », di iniziativa dei deputati Romanato, Elkan, Pitzalis, Terranova Corrado, Savio Emanuela, Lettieri; n. 1712: « Norme per la sistemazione, la formazione e il reclutamento del personale insegnante e non insegnante nelle scuole statali », di iniziativa dei deputati Picciotto, Illuminati, Bronzuto, Di Lorenzo, Seroni, Natta, Rossanda Banfi Rossana, Berlinguer Luigi, Loperfido, Scionti, Levi Arian Giorgina, De Polzer; n. 1137: « Concorso speciale a cattedre nella scuola secondaria di primo grado », di iniziativa dei deputati Borghi, Buzzi, Rampa, Patrini, Racchetti, Fabbri Francesco, Dall'Armellina, Savio Emanuela, Leone Raffaele, Reale Giuseppe, De Zan, Bertè, Fusaro, Franceschini, Elkan, Romanato, Caiazza, Pitzalis, Titomanlio Vittoria, Calvetti, Bosisio; n. 1406: « Immissione nei ruoli della scuola media degli insegnanti elementari di ruolo abilitati e conferimento di incarichi di insegnamento nella stessa scuola ai maestri elementari di ruolo laureati », di iniziativa dei deputati Valitutti, Badini Confalonieri, Giomo, Bonea; n. 1926: « Concorso speciale riservato agli insegnanti elementari di ruolo laureati per l'immissione nei ruoli della scuola media unica », di iniziativa dei deputati Lauricella, Gullotti, Nicolazzi, Montanti, Di Piazza, Abate, Lezzi, Macchiavelli; n. 290: « Concorso per titoli riservato agli abilitati in educazione fisica », di iniziativa del deputato Cruciani; n. 877: « Assegnazione provvisoria di professori titolari di scuola media presso i licei e gli istituti superori e loro successivo inquadramento nel ruolo *A* », di iniziativa dei deputati Giugni Lattari Jole e Grilli Antonio; e n. 2063: « Revisione degli organici della scuola secondaria e la immissione in ruolo di insegnanti in possesso di particolari requisiti », di iniziativa dei deputati Storti, Isgrò, Scalia, Armato, Borra, Sabatini, Borghi, Gitti, Colleoni, Biaggi Nullo, Zanibelli, Canestrari, Cengarle, Girardin, Cavallari, Gagliardi, Toros, Buzzi, Carra, Ceruti, Amadei Giuseppe, Bianchi Gerardo, La Penna, Colasanto, Marotta Vincenzo, Sinesio, Rampa, Caiazza, Colombo Vittorino, Mengozzi.

Come i colleghi ricorderanno, avevamo esaurito la discussione generale nella seduta precedente, per cui dobbiamo passare oggi all'esame degli articoli e dei numerosi emendamenti ad essi proposti.

Do lettura, per chiarezza, dell'articolo 1 nel testo approvato dal Senato:

ART. 1.

Gli insegnanti, che abbiano prestato servizio in uno degli anni scolastici dal 1961-62 al 1964-65 negli Istituti statali o pareggiati di istruzione secondaria e siano in possesso della abilitazione richiesta e gli insegnanti elementari di ruolo, abilitati all'insegnamento

nelle scuole secondarie, in servizio nella scuola statale, qualora in nessuno degli anni suddetti abbiano riportato qualifica inferiore a " buono ", possono chiedere l'assunzione nei ruoli dei professori della scuola media secondo le norme della presente legge, limitatamente alle materie di insegnamento dei ruoli dichiarati corrispondenti ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064, per le quali risultino compilate ed esaurite le graduatorie di cui all'articolo 16 della legge 28 luglio 1961, n. 831, e per le quali siano in possesso del relativo titolo di abilitazione.

Gli insegnanti di educazione fisica, che si trovino nelle condizioni di cui al precedente comma, possono chiedere l'assunzione nel ruolo di cui agli articoli 12 e 13 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, per i posti riferibili alla scuola media.

Do lettura dell'articolo 1, nel testo elaborato dalla Commissione:

ART. 1.

Gli insegnanti, che abbiano prestato servizio in uno degli anni scolastici dal 1961-62 al 1965-66 negli Istituti statali o pareggiati di istruzione secondaria o d'istruzione artistica e siano in possesso della abilitazione richiesta e gli insegnanti elementari di ruolo, abilitati all'insegnamento nelle scuole secondarie, in servizio nella scuola statale, qualora in nessuno degli anni suddetti abbiano riportato qualifica inferiore a « buono », possono chiedere l'assunzione nei ruoli dei professori della scuola media secondo le norme della presente legge, limitandone alle materie di insegnamento dei ruoli dichiarati corrispondenti ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064 e successive modificazioni.

Gli insegnanti di educazione fisica, che si trovino nelle condizioni di cui al precedente comma, possono chiedere l'assunzione nel ruolo di cui agli articoli 12 e 13 della legge 7 febbraio 1958, n. 88.

All'articolo 1 sono stati presentati numerosi emendamenti. Il più lontano dal testo è quello a firma degli onorevoli Picciotto, Scionti, Di Lorenzo e Tedeschi, i quali propongono di sostituire l'intero articolo con il seguente:

« Gli insegnanti laureati, ivi compresi i maestri laureati di ruolo e non di ruolo, i quali, a seguito di pubblico concorso o per provvedimenti legislativi, abbiano conseguito l'idoneità, l'abilitazione o la stabilizzazione, sono immessi nei ruoli ordinari delle scuole ed istituti di istruzione secondaria, ivi compresa l'istruzione artistica.

A tal fine è indetto un concorso per titoli con graduatorie provinciali ad esaurimento.

Al suddetto concorso, valido per l'immissione nei ruoli ordinari delle scuole secondarie, sono assegnate le cattedre e i corsi corrispondenti a cattedra disponibili e reperiti secondo il disposto della presente legge.

Al concorso a cattedra nelle scuole medie superiori sono ammessi anche gli insegnanti, i quali, collocati nel ruolo ordinario a seguito di provvedimenti legislativi, abbiano avuto una cattedra di grado inferiore rispetto al titolo di idoneità o abilitazione da essi posseduto e per il quale sono stati immessi nel ruolo, e gli insegnanti di ruolo delle scuole medie inferiori, vincitori di concorso, i quali siano forniti di titolo di idoneità o abilitazione corrispondente alla cattedra nel cui ruolo chiedono di essere immessi.

Il disposto del presente articolo è esteso a tutti gli insegnanti di educazione fisica i quali si trovino nelle condizioni previste dal primo comma del presente articolo.

Con le stesse modalità e con gli stessi criteri, di cui al presente articolo, sono immessi nel ruolo ordinario delle scuole di istruzione secondaria tutti gli insegnanti diplomati abilitati i quali, alla data di approvazione della presente legge, siano in servizio in scuole secondarie statali e si trovino nelle condizioni richieste dal presente articolo.

Le nomine per l'immissione nel ruolo delle scuole medie inferiori avverranno con il 1° ottobre 1966, per l'immissione nel ruolo delle scuole medie superiori con il 1° ottobre 1967 ».

L'onorevole Picciotto ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

PICCIOTTO. Onorevole Presidente, io mi scuso se perderemo un po' di tempo su questo articolo. Dico questo perché siamo convinti che se superiamo qualche aspetto ed operiamo qualche modifica all'attuale articolo 1 del nuovo testo, la legge potrebbe anche incamminarsi rapidamente a soluzione.

Noi pensiamo che l'attuale formulazione non possa essere ancora accettata, anche se riconosciamo che, rispetto all'articolo 1 della Bellisario, è stata notevolmente modificata. Il fatto che la Bellisario si riferisse soltanto a graduatorie esaurite della 831, mentre l'attuale proposta di legge si applica a tutte le graduatorie, indubbiamente rappresenta già

un notevole passo in avanti; e del resto è giusto riconoscerlo, perché per questo ci siamo anche battuti.

Ma credo che l'articolo ancora non sia accettabile, per diversi motivi. Anzitutto, perché rivela una impostazione generale che non condividiamo; in secondo luogo perché non offre quella soluzione organica, rispondente alle esigenze della scuola italiana; e, terzo, perché la soluzione che si prevede, nel contesto di tutta la legge com'è ora formulato, può rivelare anche lo stato di confusione, di instabilità che c'è nella scuola italiana.

Ieri noi chiedevamo di poterci soffermare un po' più a lungo su questo articolo, magari in sede di discussione generale, per poterci tutti convincere di alcuni aspetti negativi, assurdi, che esso presenta, e che noi riteniamo con uno sforzo generale avremmo potuto – e lo possiamo anche in questa sede – superare. Noi non vogliamo perdere tempo. Si tratta, a nostro avviso, di fare uno sforzo ulteriore per trovare una soluzione organica, la migliore possibile, anche entro quei limiti che ieri sottolineava lo stesso Presidente, raccomando di tener conto del parere della V Commissione.

La nostra proposta – e quindi l'emendamento – mira a dare una soluzione globale, organica, tanto per la scuola inferiore quanto per la superiore. In fondo, durante tutto il dibattito in sede referente, si è affermato che era esatto ciò che noi proponevamo, ma che non era il momento adatto, che bisognava aspettare i provvedimenti generali che il Governo è impegnato a presentare, e che solo in quella sede avremmo potuto affrontare in modo definitivo questo grosso problema.

Ora, credo conveniate tutti quanti che questa è una argomentazione non accettabile, dietro la quale si cela la chiara incapacità di offrire alla scuola italiana una soluzione organica dei suoi problemi. Del resto, ci si trincerava da parte vostra dietro l'affermazione che si discuteva una leggina – la Bellisario – e direi che questo implica già un giudizio negativo circa la proposta di legge stessa.

Ma l'articolo 1 della Bellisario ha una sua ragione d'essere. È stato formulato quando non si avevano ancora chiari i risultati dei lavori della Commissione d'indagine, ed era quindi giustificato sotto questo aspetto: il Governo era ancora fermo, non aveva ancora presentato provvedimenti suoi, e perciò un senatore ha sentito il bisogno di presentare una determinata legge.

Direi che dei limiti della sua proposta di legge si è accorto lo stesso Bellisario quando, dietro le nostre spinte e critiche, ha sentito il bisogno di presentare la proposta n. 974, che allarga il principio dell'articolo 1 della precedente. In questo senso non c'è da formulare una critica al senatore né, credo, allo stesso Senato, che alla fine ha approvato l'articolo 1 in quella forma, avendo a sua disposizione soltanto una proposta di legge.

L'argomentazione opposta a questo nostro emendamento, a questa nostra insistente richiesta, è molto debole, perché in fondo vi trovate scavalcati dallo stesso Bellisario, dagli esponenti di tutti i gruppi che hanno presentato proposte di legge molto più organiche e che offrono una più giusta soluzione, e anche dal tempo: in fondo la Bellisario è stata presentata da due anni e approvata da uno; ed in un anno, onorevole Elkan, lei sa meglio di me che si possono fare infinite cose.

Non si può in un determinato momento riconoscere l'apporto dell'opposizione, e poi, di fronte al fatto che si vuole approvare subito un provvedimento limitatissimo, accusarla di far perdere tempo. Se la legge esce già modificata – e per alcuni aspetti bene – avete riconosciuto voi stessi che questo è stato frutto del lavoro dell'opposizione.

Il tempo che impieghiamo stamani non serve a non far approvare la legge, ma a vedere se non possiamo ancora migliorarla; del resto avrete notato che ci sono emendamenti presentati non solo da noi, ma dalla stessa maggioranza.

Per cui, onorevole Elkan, a mio avviso non c'è un aspetto tecnico. Un articolo può essere formulato in modo diverso. C'è invece indubbiamente un fatto di natura politica, cioè l'incapacità di elaborare soluzioni organiche e di offrire alla scuola quei provvedimenti di cui ha bisogno. Abbiamo visto che proprio per questo motivo si manifesta, nell'ambito della stessa maggioranza, un certo disaccordo. Infatti questa mattina da parte della stessa ci verranno proposte alcune modifiche all'articolo 1 del provvedimento che stiamo esaminando. Direi che questo disaccordo è stato confermato anche dal modo con il quale si è sviluppata la discussione generale. Infatti abbiamo avvertito, durante tutto il dibattito, una certa carenza da parte di diversi gruppi. Si è creato uno stato di disagio che lei onorevole Elkan nota ma non può condividere essendo, in questo momento, Sottosegretario cioè rappresentante del Governo; però lei stesso è presentatore di proposte di legge che danno una soluzione migliore a questo problema.

Uno stato generale di disagio aggravato da' una parte, dalla coscienza generale che occorrono provvedimenti urgenti ed organici, e dall'altra dal dover constatare la posizione arretrata del Governo. Non mi si può accusare di perdere tempo o di fare della demagogia perché abbiamo offerto soluzioni organiche, abbiamo accettato di stralciare da una legge organica una parte riguardante la sistemazione, abbiamo accettato la sede legislativa, eppure tra le migliaia di lettere ed ordini del giorno che ci sono pervenuti non ce n'è una sola che sia d'accordo con questo testo, ma c'è invece una richiesta generale di ulteriori modifiche.

Da tutti è stato riconosciuto l'apporto continuo che abbiamo dato per migliorare questa legge. Mi rendo conto che in merito a questo articolo esiste in voi una certa tranquillità in quanto lo stesso risulta concordato con gli stessi sindacati, i quali esprimono, attraverso la stampa, la loro soddisfazione per l'articolo così come è stato elaborato, per cui in fondo sembra che sia stato concesso alla categoria quanto il Governo poteva dare. Noi ci rendiamo conto che anche se la legge non comporta una soluzione organica quale la scuola richiede, essa offre una prospettiva di sistemazione a determinate migliaia di colleghi. Ma nel momento in cui siamo stati chiamati a discutere, modificare ed approvare l'articolo 1 della proposta di legge dobbiamo ricordare che non dobbiamo fare un provvedimento di sanatoria o ispirato a un certo paternalismo: noi siamo stati chiamati per rispondere alle esigenze della scuola italiana, per dare ad essa un provvedimento organico riguardante la sistemazione, il reclutamento e la formazione del suo personale. Ora mantenendo il limite del concorso soltanto per l'inferiore è indubbio che il Governo ci rivela, anzitutto, la sua volontà di ripudiare le indicazioni della commissione di indagine, e inoltre che lo stesso continua a muoversi sulla via tradizionale, e che nel 1966 si offre alla scuola italiana una soluzione che non costa neppure quanto costò la legge n. 831 cinque anni fa. Noi pensiamo che in questo modo vengano ripudiate le indicazioni della Commissione di indagine non solo perché l'articolo in discussione non si collega con il discorso generale che doveva e poteva investire aspetti più larghi, ma soprattutto perché è formulato in modo tale da rivelare che non c'è nessuna intenzione nel Governo di modificare le vie e le forme tradizionali per il reclutamento, la formazione e la sistemazione del personale insegnante. Non è detto che non si possa fare un provvedimento parziale quale può essere l'articolo 1; ma lo stesso provvedimento dovrebbe marciare sulla base di una scelta, di una linea generale, nuova, organica e globale: questa manca. Sono aspetti inscindibili alla luce delle cose affermate dalla Commissione di indagine la quale analizzando il sistema dei concorsi e affrontando l'esame di questa massa notevole non di ruolo, rileva un aspetto assurdo della scuola italiana cioè i tipi di concorso che, per il modo come sono organizzati, tengono lontani dalle cattedre migliaia e migliaia di insegnanti creando poi la necessità di chiamare a queste cattedre elementi che non hanno fatto il concorso, elementi non qualificati, elementi senza laurea e addirittura senza diploma. È indubbio che una giusta formulazione dell'articolo 1 dando una sistemazione organica sia all'inferiore che al superiore avrebbe portato ad eliminare questo fenomeno grave e negativo che si verifica nella scuola italiana mentre con la vostra formulazione rimane. Direi che il Governo è restio ad accettare una soluzione globale perché ritiene anzitutto di non dover modificare i sistemi di formazione e di reclutamento. Non si è dimostrato di avere idee nuove in questa direzione, ma aggiungo che non viene superato l'ordinamento attuale della classificazione gerarchica del corpo insegnante. Del resto il dramma al quale abbiamo assistito per la sistemazione dei maestri laureati ci manifesta una tenace resistenza, perché voi dite che avremmo dovuto modificare tutto l'ordinamento, giuridico, economico e gerarchico del corpo insegnante italiano.

Quindi ci proponete con l'articolo 1 una soluzione contenuta, limitata, proprio perché non si vuol rinnovare nel senso giusto, nel senso – ripeto – non sollecitato solo da noi, ma auspicato dalla Commissione d'indagine.

D'altra parte, i limiti espressi dall'articolo 1 contrastano con i dati forniti dalla Commissione d'indagine, nel senso che questa sottolinea l'esigenza di richiamare, quanto più possibile, personale qualificato, personale laureato, nella scuola, mentre voi, attraverso l'articolo 1, già ponete una barriera per evitare che entrino più laureati e insegnanti più qualificati nelle cattedre della nostra scuola.

Questo avviene nel 1966, tre anni dopo la pubblicazione dei dati della Commissione d'indagine quando questa ha espresso il dubbio che, di fronte a questa grande esigenza, di personale che c'è nella scuola, l'università possa adeguarsi a « questi alti valori », come dice la Commissione d'inda-

gine, cioè che le università possano dare questo enorme gettito di laureati di cui ha bisogno la scuola italiana.

Noi quindi abbiamo bisogno di laureati; l'università non può darceli nella misura necessaria. Voi proponete un articolo che già rifiuta ad una parte di questi la sistemazione. E vengono soprattutto ripudiate le indicazioni della Commissione di indagine quando non si vuole affrontare contemporaneamente le soluzioni che questa presentava.

In fondo, la Commissione di indagine ha presentato in modo coordinato, organico, quattro indicazioni: valutazione del servizio, immissione del ruolo superiore ed inferiore, corsi abilitanti, concorsi speciali per maestri laureati.

Ora, nessuno, nel momento in cui è stato sostenuto quell'articolo 1, ci ha dimostrato come e perché non si potessero realizzare contemporaneamente le indicazioni date giustamente dalla Commissione d'indagine. È evidente che, sostenendo l'articolo 1 come è stato formulato, il Governo ha scelto la posizione più arretrata e permettete che questo lo sottolinei anche per dare un giusto riconoscimento ad elementi della stessa maggioranza. Cioè il Governo, all'VIII Commissione della Camera, aveva da scegliere e poteva scegliere la soluzione migliore. Avevamo la proposta di legge Romanato, che organicamente ci presentava e ci proponeva l'immissione in ruolo di tutti gli abilitati indistintamente, passaggio al ruolo superiore degli insegnanti titolari della scuola media inferiore e abilitati al superiore, passaggio al biennio del superiore per i titolari della scuola media inferiore, soppressione dell'attuale concorso per stabilizzati.

Avevamo la proposta di legge Lauricella per la soluzione globale del problema dei laureati. Avevamo la proposta di legge n. 2063 dell'onorevole Storchi (75 per cento dei posti a concorso per tutti, 25 per cento dei posti di riserva, un concorso per titoli aperto a tutti gli insegnanti, idonei, abilitati e non abilitati). Avevamo la proposta di legge n. 1406 del collega Valitutti per i maestri elementari; la proposta di legge n. 1137 dell'onorevole Buzzi ed altri con graduatorie ad esaurimento per tutti gli abilitati, stabilizzati ed idonei; avevamo ed abbiamo la nostra proposta di legge, che, a giudizio di tutti, è stata definita la più organica e tale da dare alla scuola italiana le soluzioni migliori. la 1712.

Ora, a me pare che il meccanismo dell'articolo 1 presenta dei gravi inconvenienti se viene valutato anche nel contesto della legge. Cioè, bisogna tener presente che noi dovremmo organizzare, in base a quel testo, tutta una serie di graduatorie; di conseguenza avremmo un meccanismo complicato e pesante, un risucchio all'inferiore di tutti gli abilitati al fine di potersi sistemare, con la prospettiva che i non abilitati, una volta superata quella sessione speciale di abilitazione, troveranno tutta la superficie del superiore chiusa. Avremo, come conseguenza, lo sguarnimento del superiore.

Voi dite che si può rimediare a questo inconveniente con le assegnazioni provvisorie. Non è esatto perché avremo innanzitutto una situazione diversa da provincia a provincia. D'altra parte l'assegnazione provvisoria è casuale, quindi, in ogni caso, avremmo una soluzione di assoluta instabilità per le classi superiori, anche per il fatto che le assegnazioni provvisorie si devono rinnovare anno per anno.

Ma non è solo questo l'inconveniente, onorevole Presidente. Innazitutto noi seguiamo per l'applicazione di quell'articolo i criteri della legge n. 831. Ora, il collega Leone nel suo intervento giorni fa diceva sinceramente che occorreranno almeno cinque anni. Pensiamo anzitutto che cosa avremo fra cinque anni: fra cinque anni, alla luce anche dell'esperienza della legge n. 831, avremo una situazione di maggiore confusione nella scuola italiana; avremo una massa maggiore di non di ruolo perché l'articolo 1 (ecco su che cosa vogliamo richiamare l'attenzione) non è un articolo che modifica strutture e sistemi. È un articolo a titolo di sanatoria. Cioè concediamo agli attuali non di ruolo abilitati la possibilità di sistemarsi, però non offriamo alla scuola italiana la soluzione organica per eliminare il fenomeno. Questo è l'aspetto più grave.

Ma c'è ancora dell'altro, onorevole Presidente. In base all'attuale articolo noi mandiamo all'inferiore tutti gli abilitati; poi li rimandiamo su con l'assegnazione provvisoria. D'altra parte questi, titolari di scuola media, andando al superiore, conservano il trattamento del titolare della scuola media; e cioè, praticamente, arriviamo all'assurdo che il Governo trova una soluzione non per spendere, ma per guadagnare soldi, in quanto questi insegnanti, attualmente, non di ruolo abilitati, che insegnano al superiore, diventando titolari della scuola media, riceveranno un trattamento inferiore; ritornati al superiore per insegnare, riceveranno un trattamento economico inferiore. Non solo, ma è evidente che, avremo una girandola con

parte di insegnanti che si sistemeranno giù e parte che torneranno sù.

Questo perché non si affronta in modo organico, come proponevamo noi, come proponevano gli onorevoli colleghi Romanato, Storti, Buzzi e tutti gli altri, il problema.

Affrontando alla base il problema dei non abilitati, con l'immissione nell'inferiore o con lo spingere verso la superiore tutti coloro che erano in condizioni di poter accedere alla superiore, noi avremmo avuto ed avremmo la soluzione organica ed adeguata.

Partendo da queste valutazioni noi abbiamo proposto in sede referente e riproponiamo in sede legislativa un articolo sostitutivo, del quale vorrei chiarire quelli che sono, a nostro giudizio, gli aspetti fortemente positivi.

Innanzitutto esso risponde ai criteri ed alle indicazioni datici dalla Commissione di indagine: con questo non intendo dire – e non lo abbiamo mai detto – che le facciamo nostre così come sono; noi ci richiamiamo ad un punto che oggi viene abbandonato dalla stessa maggioranza, cioè ad indicazioni di una Commissione di indagine che il Governo ha detto di aver fatto sue; e la Commissione di indagine ci ha fatto un'indicazione di soluzione organica, globale per l'inferiore e la superiore.

In sede referente ci si è detto: per il superiore non è possibile perché occorre rivedere tabelle, cattedre, orari, ecc., per cui è necessario rimandare ad un secondo momento.

A nostro giudizio, questo non è esatto perché questo varrebbe anche per l'inferiore; oggi da tutte le parti si parla di modifiche della 1859 e sappiamo tutti quanti che da ogni parte, in misura maggiore o minore, oggi si avanzano richieste di modifiche di cattedre, ad esempio, per separare le osservazioni scientifiche dalla matematica, per cui è indubbio che anche nella scuola media inferiore ci saranno delle profonde modifiche.

Si è detto: però, per la superiore avremmo anche un forte onere, mentre la legge attuale non comporta alcun onere. Ora questa affermazione, conferma, in definitiva, la nostra tesi nel senso che la soluzione organica per inferiore e superiore varrebbe ad apportare una immediata sistemazione di tutto il personale non di ruolo.

Si avrebbe, pertanto, una soluzione organica, immediata, generale – che indubbiamente comporta degli oneri – ma il meccanismo che ci si offre con l'articolo 1 si proietta su di un arco di tempo di almeno cinque anni; se aggiungiamo, poi, i ritardi burocratici possiamo parlare di sette, otto anni ed anche di più.

L'articolo sostitutivo che noi proponiamo, invece, fissa le nomine per le scuole inferiori al primo ottobre 1966 e quelle per le superiori al primo ottobre 1967; vi è quindi un anno di tempo durante il quale il Governo può rivedere tutto quello che deve rivedere riguardo alle scuole superiori ed esaminare anche la questione dell'onere finanziario. Ma direi che si può risolvere questo problema, signor Presidente, coordinando anche con l'articolo successivo, che, poi, discuteremo sull'assegnazione provvisoria nel senso che la assegnazione provvisoria potrebbe essere fatta a tempo indeterminato o a tempo triennale e al compimento del triennio lo Stato dovrebbe sistemare in ruolo questo personale.

Ora, a mio giudizio, è impossibile rifiutare una proposta di questo genere, onorevole Sottosegretario, perché in fondo l'onere verrebbe rinviato di uno, due, tre anni, e quindi vi sarebbe un lasso di tempo sufficiente per il Governo e per lo Stato per affrontare questo grosso problema, ed è impossibile soprattutto respingere la nostra proposta perché in tal caso si rivelerebbe da parte del Governo una volontà di non affrontare questo problema neanche fra tre anni, perché il principio della assegnazione provvisoria resterebbe solo che, invece di essere rinnovata ogni anno, sarebbe a tempo indeterminato o per un triennio. Pertanto allo scadere del triennio il Governo sarebbe in condizioni di risolvere il problema.

In secondo luogo rifiutare questa proposta significa praticamente dare torto, onorevole Sottosegretario, a quelle proposte di legge della vostra parte che in questa direzione offrono una soluzione organica.

Noi offriamo una soluzione che viene innanzitutto a scaglionare nel tempo l'ostacolo dell'onere e si presenta in modo tale da garantire comunque in avvenire una soluzione a questi colleghi.

PRESIDENTE. L'onere, onorevole Picciotto, rimane, però, egualmente, perché, come lei sa, secondo la Corte Costituzionale, la legge deve prevedere la copertura anche per gli oneri gravanti sugli esercizi futuri.

PICCIOTTO. Sono d'accordo, signor Presidente, ma si tratta comunque di un onere che noi possiamo proiettare nei futuri bilanci; oggi noi lo indichiamo perché esso sia inserito nei bilanci futuri.

Ma è soprattutto impossibile respingere la nostra proposta perché non sorge un problema di merito, in quanto dal momento che si

propone l'assegnazione provvisoria si riconosce da parte della maggioranza che questi insegnanti che noi intendiamo trasferire alle superiori sono capaci di insegnare alle superiori, sono abilitati e quindi sono meritevoli anche di restarvi. È quindi logico prevedere anche un meccanismo perché, se non oggi, possano sistemarsi in prosieguo di tempo.

Anche le conclusioni della Commissione di indagine, inoltre, non si basano su di una questione di merito, perché essa ha fissato una questione di principio nel senso che, nell'interesse della scuola, è necessario immettere subito nella scuola media inferiore e superiore tutti gli abilitati senza distinzioni.

Si può obiettare che la Commissione di indagine, quando parla di scuole superiori, dice che si può provvedere, ma « nei limiti del possibile », in rapporto, cioè, alle cattedre, ma io credo che di cattedre ne abbiamo già disponibili.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Magari fosse !

PICCIOTTO. Può darsi, ma non è vero, che di cattedre non ve ne siano, ma quattro anni fa la maggioranza ha condotto in porto la 831, che ha ipotecato per sette, otto ed anche dieci o venti anni una certa percentuale di cattedre: perché allora, nel 1966, nel momento in cui siamo chiamati a dare una soluzione più organica, non possiamo ipotecare qualcosa per il futuro ?

La Commissione d'indagine ha sottolineato anche che le possibilità sono limitate dalle esigenze di bilancio; ma salvo ad indicare l'onere ed i mezzi per la relativa copertura, abbiamo tutto il tempo per distribuire la spesa.

Onorevoli colleghi, si possono non accettare tutte le valutazioni di natura politica da me fatte, ma non credo che si possa respingere la soluzione che noi proponiamo, perché altrimenti si verrebbero a respingere le indicazioni e le soluzioni della Commissione di indagine ed allora si dica chiaramente dal Governo, che esso non fa più sue le decisioni della Commissione di indagine.

Né vale dire che quando si vareranno i provvedimenti generali, si affronteranno questi problemi, perché – ed è questo l'ultimo aspetto che vorrei sottolineare – la Commissione di indagine li ha scissi dai provvedimenti generali ed ha posto il problema della sistemazione degli abilitati fra le misure immediate, urgenti, straordinarie, « di emergenza » da adottare.

Ora noi siamo in ritardo di tre anni, onorevole Elkan, e con l'attuale articolo 1 avremo un arco di tempo di cinque anni, sette anni per le inferiori e nessun limite di tempo per le superiori.

Io credo sia facile a tutti noi capire quale marasma si va delineando nella scuola italiana.

Io capisco relativamente l'entusiasmo dei sindacati, che traspare dalla loro stampa: la legge sta per essere approvata; non mi piace, per esempio, l'affermazione che si fa, che tutti i fuori ruolo saranno sistemati – cosa che non è vera. Ma prima di tutto credo che dobbiamo offrire una soluzione organica, la migliore possibile, nell'interesse non solo della categoria, ma di tutta la scuola.

Si tratta quindi di riflettere ancora, perché noi siamo convinti che si possa fare uno sforzo ulteriore per ottenere una legge ancora migliore, ancora più accettabile di quella che è stata elaborata dalla maggioranza della Commissione.

PRESIDENTE. Sempre sull'articolo 1 c'è poi un emendamento sostitutivo presentato dagli onorevoli Valitutti e Giomo.

Si propone di sostituire al testo dell'articolo 1 elaborato dalla Commissione il seguente:

« Gli insegnanti, che abbiano prestato servizio nelle scuole statali d'istruzione secondaria tra il 1961-62 e il 1965-66 per almeno un anno con la qualifica non inferiore a « buono » e che siano in possesso del prescritto titolo di abilitazione, possono chiedere l'assunzione nei ruoli dei professori della scuola media e degli istituti tecnici secondo le norme della presente legge per le materie di insegnamento previste dai ruoli predetti.

L'anno di servizio di cui al precedente comma deve essere stato prestato dagli interessati in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione all'esame per il conseguimento del prescritto titolo di abilitazione.

La norma contenuta nel primo comma del presente articolo si applica agli insegnanti elementari di ruolo nella scuola elementare statale che siano abilitati all'insegnamento nelle scuole secondarie anche se non abbiano prestato l'anno di servizio previsto dallo stesso comma, ma alla condizione che non abbiano riportato una qualifica inferiore a « buono » nell'ultimo triennio.

Gli insegnanti di educazione fisica che si trovino nelle condizioni di cui al primo comma possono chiedere l'assunzione nel ruolo di cui agli articoli 12 e 13 della legge 7 febbraio 1958, n. 88 ».

L'onorevole Valitutti ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

VALITUTTI. L'ultimo comma del mio emendamento è perfettamente uguale all'ultimo comma dell'articolo 1 nel testo elaborato dalla Commissione, e quindi non lo illustrerò.

Illustrerò invece le innovazioni da me introdotte con questo emendamento sostitutivo e integrativo. La prima riguarda la formulazione, che mi sembra preferibile a quella adottata nel testo della Commissione. Nel mio emendamento si precisa in modo inequivocabile che quell'anno di servizio necessario per poter chiedere l'immissione nei ruoli deve essere prestato nel quinquennio 1961-62/1965-66, ed essendo in possesso del titolo di studio occorrente per accedere all'esame per il conseguimento del prescritto titolo di abilitazione. Nel testo della Commissione questo non era chiaro, con la conseguenza che la norma avrebbe potuto ritenersi applicabile anche ad abilitati che avessero prestato quell'anno di servizio non essendo neppure in possesso della laurea, cioè a favore di insegnanti nominati unicamente perché iscritti ad una facoltà universitaria. Io non so se i colleghi della Commissione che hanno elaborato questo testo abbiano tenuto presente questa possibilità; io solleciterei gli amici a rifletterci.

La prima innovazione contenuta nel mio emendamento è perciò, direi, di carattere tecnico.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Lei sa che non esiste qualifica di insegnante non laureato per cattedre per le quali occorre la laurea; quindi non riesco a capire la sua obiezione.

VALITUTTI. Ma tuttavia questi studenti che prestano servizio sono qualificati.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. No mai. Non hanno la qualifica.

VALITUTTI. Bisogna evitare dubbi interpretativi. Quindi se il vostro pensiero è proprio quello di riconoscere questo beneficio a coloro che abbiano prestato il servizio essendo muniti di titolo di studio, allora dobbiamo dirlo chiaramente, perché altrimenti avremmo tutta una serie di controversie giurisdizionali.

Se l'onorevole Leone invece vuole che questo anno di servizio sia da intendere come prestato da interessati in possesso dell'abilitazione, io ne sono più felice, e potrei proporre un emendamento al mio emendamento.

Questo per quanto riguarda l'innovazione tecnica. Ve ne è poi una sostanziale. Vedo che l'articolo parla di scuole pareggiate. Si potrebbe obiettare che queste non sono ormai che nobili spettri del passato, che non esistono più.

Ma alcune scuole pareggiate ci sono tuttora. Non capisco la ragione dell'esensione del beneficio, concesso a favore degli insegnanti che hanno prestato servizio nelle scuole di Stato, agli insegnanti che hanno invece prestato servizio nelle scuole pareggiate. Da parte dello Stato non si è provveduto a bandire i concorsi tempestivamente, ma è noto che per le scuole pareggiate i concorsi, pur essendo pubblici, vengono banditi dalle stesse scuole pareggiate. Quindi se con questa legge si vuol rimediare ad una mancanza da parte dello Stato per non aver bandito i concorsi tempestivamente, non capisco perché si voglia estendere la stessa norma anche agli insegnanti delle scuole pareggiate. Un'altra innovazione sostanziale è quella che si riferisce agli studi tecnici. Ho spiegato ieri le ragioni che mi impongono di farlo e che ho dedotto dall'esposizione tenuta dal Ministro Gui al Senato. Il Ministro ha affermato che i concorsi per gli istituti tecnici non erano stati potuti bandire perché nell'ultimo quadriennio era stata portata in porto l'operazione del riordinamento degli organici. Sè, dunque, per gli istituti tecnici vi è stata una sospensione dei concorsi, mi sembra equo e giusto estendere la norma anche agli insegnanti degli istituti tecnici.

Ho voluto trattare in un comma a parte la questione degli insegnanti abilitati e laureati. Gli insegnanti elementari abilitati sono posti in una seconda categoria; ad essi non viene richiesto il requisito essenziale che viene invece preteso per gli altri, e cioè l'anno di servizio. Ho voluto perciò stabilire un principio: siccome per gli abilitati normali è stato affermato che la qualifica non deve essere inferiore a « buono », ho voluto precisare che anche questi insegnanti non debbono avere una qualifica inferiore a « buono ». Se ciò non venisse precisato la formulazione dell'articolo secondo il testo della Commissione consentirebbe l'immissione nel ruolo della scuola media e degli istituti tecnici anche di insegnanti qualificati cattivi.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Vorrei far notare al collega Valitutti che quanto lui afferma è detto negli altri articoli della proposta di legge.

VALITUTTI. Effettivamente è detto, però non si capisce se per gli insegnanti sia richiesto quell'anno di servizio nella scuola media.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Non è richiesto.

VALITUTTI. Penso che il Relatore abbia voluto dare ai maestri abilitati di ruolo che abbiano prestato servizio nella scuola media, questa possibilità, ma dal testo dell'articolo questo non si deduce.

CODIGNOLA. Nella prima parte dell'articolo 1 si prevedono due condizioni, quella di aver prestato servizio e quella di essere abilitati; nella seconda parte, riferendosi agli insegnanti elementari di ruolo abilitati all'insegnamento nelle scuole secondarie, non si accenna al primo dei due requisiti. Cioè si prevede l'immissione in ruolo nelle scuole secondarie con la sola abilitazione, anche senza che gli insegnanti abbiano prestato servizio neppure per un anno. In questo modo si offre una condizione di privilegio agli insegnanti elementari rispetto agli altri.

VALITUTTI. Do atto all'onorevole Leone per quanto concerne l'errore da mè commesso circa la questione della qualifica, però rimane giustificato il mio intento di rendere chiara e precisa una norma che andremo ad approvare.

Credo di aver illustrato quali erano le ragioni principali dei miei due emendamenti.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Giugni Lattari Jole e Grilli hanno presentato il seguente emendamento sostitutivo del primo comma dell'articolo 1:

« Tutti gli insegnanti in possesso di abilitazione sono immessi nei ruoli ordinari delle scuole di ogni ordine e grado per le classi di concorso corrispondenti all'abilitazione stessa ».

GIUGNI LATTARI JOLE. Intervenendo ieri nella discussione generale, io mi permisi di chiedere al Presidente che l'assemblea, al termine della discussione generale, esprimesse, attraverso un voto, quali sarebbero stati i limiti della proposta di legge da prendere in esame. Io chiedevo, in altri termini, che i rappresentanti dei vari gruppi dicessero in maniera esplicita se la discussione avrebbe dovuto essere contenuta entro i limiti di un provvedimento rivolto unicamente a sanare la situazione della scuola media, o dovesse essere invece allargato anche agli istituti superiori. Scopo della mia richiesta era cioè quello di rendere più fattivo ed organico il lavoro di oggi e di non consentire che, in occasione di ogni articolo, attraverso la presentazione di un emendamento, si riaprisse la discussione generale. E se noi avessimo ieri, determinato il contenuto della legge, oggi il nostro lavoro sarebbe stato, se mi è consentito, più serio e tutti avremmo contribuito a migliorare questa legge.

Il problema, rimarrà aperto fino all'ultimo articolo di questa legge a tal punto che non sappiamo se essa sarà approvata oggi in Commissione, oppure se sarà chiesta la discussione più ampia in Aula.

In altri termini, noi non abbiamo dichiarato esplicitamente se vogliamo un provvedimento organico, che investa cioè la scuola nella sua interezza – scuola secondaria e scuola primaria –, che determini un naturale scorrimento dalla scuola elementare alla media, dalla media alla superiore, oppure se vogliamo un provvedimento specifico che riguardi unicamente la scuola media; e che io definisca questo provvedimento, così come sta per andare in porto, limitato, non credo possa dolere agli egregi presentatori dello stesso, dal momento che al Senato sta per essere presentato (o è stato già presentato) un provvedimento integrativo di questo.

È passato il tempo in cui la legge era legge ed era incisa nel bronzo! Alle leggi oggi si sono sostituite le leggine, o, addirittura, i provvedimenti caso per caso. E ciò non mi pare degno di un'assemblea come questa.

Prima che esca da questo ramo del Parlamento definitivamente approvata la legge Bellisario, lo stesso senatore Bellisario, mi si dice, ha presentato altra proposta di legge, integrativa di questa.

Io, pertanto, ho presentato un emendamento che ripropone il problema nella sua interezza, per mantener fede ad una impostazione del nostro gruppo, quella cioè di discutere un provvedimento organico, senza discriminazioni tra abilitati e abilitati, per non punire chi, sacrificandosi e mettendo tutta la propria esperienza e competenza a servizio della scuola, si è cimentato in un concorso di grado superiore e si vede oggi mantenuto fuori dai ruoli, a vita perché non ha potuto, o avuto la combinazione, di concorrere ad una cattedra per la scuola media.

Il fatto che siano state reperite le cattedre per la media e non lo siano state ancora per il superiore non è motivo sufficiente per determinare una discriminazione di questo genere.

Inoltre, l'articolo 1, così come appare elaborato nel testo della Commissione, prevede – non so perché – che gli insegnanti abilitati abbiano prestato servizio in uno degli anni scolastici dal 1961 al 1965. Io veramente non riesco a spiegarmi il motivo per cui si è voluto porre questa limitazione all'ultimo quadrien-

nio, in quanto ciò verrebbe a creare, anche in questo caso, una grave sperequazione. Chi avesse vinto un concorso e avesse insegnato negli anni 1959-60 e 1960-61 si vedrà escluso dalla legge. Abbiamo l'esempio del grave errore della cosiddetta legge dei trentanovisti, con cui si volle beneficiare chi si trovava in servizio il 23 marzo del 1939, e che ha determinato quello che tutti voi avevate più volte criticato, cioè un provvedimento che non è equo, che non è giusto, anche perché molti di quei trentanovisti oggi non sono più nella scuola o altri, come attraverso una proposta di legge mi sono permessa di sottolineare, erano in servizio militare.

Pertanto, a mio avviso, il periodo 1961-1965 o va eliminato per lasciare a tutti coloro che siano in possesso di abilitazione la possibilità di beneficiare della legge, oppure va valorizzata l'esperienza e allora, non chiediamo un anno, chiediamo cinque anni di insegnamento, cioè chiediamo che gli abilitati, oltre naturalmente ad essere abilitati, abbiano dato prova di esperienza nella scuola.

Se vogliamo premiare la esperienza attraverso il servizio allora un anno non è sufficiente, un anno che corrisponde a sei mesi (è questo il lasso di tempo sufficiente perché sia riconosciuto anno di insegnamento), ma non escludiamo quelli che hanno insegnato prima del 1961, magari per dieci anni, per immettere in ruolo chi ha insegnato per sei mesi dal 1961 al 1965.

Questo non è valorizzare l'esperienza per cui si verrebbe a determinare una grave sperequazione nei confronti di quelli che hanno insegnato negli anni precedenti.

Pertanto, prego i colleghi, anche qualora volessero non accettare la prima parte del mio emendamento, che investe tutta la legge nella sua interezza per lo meno di riflettere e di ripensare a quanto ho detto, per consentire che della legge beneficî un numero veramente grande e che la legge stessa non determini invece nuovi scontenti e nuove discriminazioni.

PRESIDENTE. Gli onorevoli De Zan, Pitzalis, Dall'Armellina, Romanato, Rampa, Lettieri, Caiazza, Codignola e Finocchiaro propongono che al primo comma dell'articolo 1, dopo le parole « in uno degli anni scolastici dal 1961-62 al 1965-66 », siano aggiunte le altre parole: « o per tre anni scolastici dal 1949-50 al 1960-61 ».

DE ZAN. Con il collega Pitzalis ed altri colleghi ho presentato questo emendamento tendente ad evitare che siano esclusi dalle provvidenze della legge coloro che, essendo abilitati ed avendo insegnato anche a lungo negli anni cinquanta, avessero ritenuto, per ragioni che non spetta a noi giudicare, di allontanarsi dalla scuola.

Io accolsi durante la discussione, in sede referente, alcune osservazioni dell'onorevole Sottosegretario, che respinse un emendamento globale equivalente a quello ora presentato dalla onorevole Giugni Lattari. Ho mantenuto però, insieme ad altri colleghi – ed infatti l'emendamento ha trovato molte adesioni – il concetto che non è giusto privare di queste provvidenze gli insegnanti che, come diceva la onorevole Giugni Lattari, non si siano trovati ad insegnare nell'anno 1961.

Evidentemente, poiché si chiede la garanzia dell'insegnamento ed il periodo di insegnamento è spostato molto all'indietro, si può pensare che non basti un anno – non basta neppure nel 1961-65, a mio giudizio – a conferire la garanzia della capacità didattica; per questo abbiamo ritenuto opportuno aumentare a tre anni il periodo di servizio richiesto. Si potrebbe aumentare il periodo a quattro anni, ma questi sono particolari che potremo valutare in seguito. Mi basta affermare questo concetto dal quale non mi sembra si possa recedere: anche se i casi fossero pochi abbiamo il diritto ed il dovere di prenderli in considerazione.

Tanto più che esiste l'articolo 6, il quale è in patente contraddizione con l'articolo 1. Se l'emendamento che noi presentiamo – od un altro analogo – non venisse accolto permarrebbe nella legge una grave contraddizione con l'articolo 6. In esso, infatti, è detto: « Agli insegnanti... non abilitati... che abbiano prestato servizio nelle scuole secondarie o di istruzione artistica per almeno quattro anni con qualifica non inferiore a « buono » è riservata... ».

Per godere dei benefici contemplati nell'articolo 6 non si determina il tempo in cui sono stati prestati i quattro anni d'insegnamento. Si verificherebbe pertanto un assurdo: coloro che hanno prestato quattro anni di servizio in qualunque periodo – poniamo nel 1935-39 –, non abilitati, oggi con un semplice esame di abilitazione speciale, possono entrare nei ruoli; mentre coloro che hanno insegnato – poniamo – negli anni cinquanta e per di più in possesso di abilitazione non possono entrarvi.

Mi si potrebbe chiedere per qualche motivo partiamo dall'anno 1949-50. I colleghi, vista la posizione che avevo assunto in sede referente, possono immaginare che io avrei preferito non mettere alcun termine: se

avessi dovuto seguire la convinzione mia e di altri colleghi avrei compreso tutti gli insegnanti che in qualsiasi momento abbiano prestato servizio, in possesso di abilitazione nel momento in cui prestavano servizio. Tutto sommato, era questo il concetto più corretto. Tuttavia ho ritenuto - salvo emendamenti che potrebbero essere accolti - di prendere come punto di partenza il 1949-50 per una considerazione che può avere scarsissimo valore e che è questa: i primi esami di abilitazione collegati agli esami di concorso del dopoguerra furono banditi nel 1947; essi ebbero effetto dal 1949 cioè i primi entrati in servizio come abilitati nel dopoguerra hanno prestato la loro attività a decorrere dal 1949; di qui il riferimento al 1949-50 nell'emendamento.

Vorrei pregare l'onorevole Sottosegretario e il Relatore di prendere in considerazione, se non ritenessero di accogliere l'emendamento così formulato, la nostra impostazione, valutando l'opportunità di apportare all'interno di questo emendamento le modifiche ritenute opportune, che tuttavia mantengano inalterate le nostre preoccupazioni.

PRESIDENTE. Il deputato Scionti ha presentato un emendamento sostitutivo dell'articolo 1, da porre in votazione subordinatamente alla reiezione di quello proposto dal deputato Picciotto. Do lettura dell'emendamento:

« Gli insegnanti che siano in possesso dell'abilitazione richiesta e gli insegnanti elementari di ruolo abilitati all'insegnamento nelle scuole secondarie possono chiedere l'assunzione nei ruoli dei professori della scuola media secondo le norme della presente legge, limitatamente alle materie di insegnamento per tutte le cattedre o posti corrispondenti a cattedre esistenti nella scuola media inferiore ».

L'onorevole Scionti ha facoltà di svolgerlo.

SCIONTI. In considerazione delle perplessità di gran parte della Commissione sul provvedimento nel suo complesso e, particolarmente, sull'articolo 1 che dà l'avvio a tutta la struttura della legge, noi abbiamo presentato due emendamenti all'articolo 1; il primo di essi è stato illustrato dal collega Picciotto e tende a migliorare il progetto di legge dal punto di vista strutturale, cioè a dare la possibilità di fare una legge organica, la quale affronti il problema degli abilitati e dei non abilitati delle scuole medie inferiori e superiori.

In subordinata presentiamo un secondo emendamento, appunto quello che sto illustrando, il quale si limita a proporre, nel caso che l'emendamento Picciotto non ottenga il voto favorevole della maggioranza, un miglioramento della proposta di legge nell'ambito della proposta stessa.

Mi sembra che sullo stesso tema si siano già avute due proposte, quella della collega Giugni Lattari e quella del collega De Zan; il problema che ci poniamo è questo: l'articolo 1 pone due sbarramenti per la immissione degli abilitati nei ruoli; un primo sbarramento è costituito dall'esigenza di aver prestato un anno di servizio, il secondo è che questo anno di servizio sia stato prestato in un determinato periodo di tempo e precisamente dal 1961-62 al 1965-66.

Noi osserviamo prima di tutto che questi due sbarramenti sono in palese contraddizione con lo stesso titolo della proposta di legge, che parla di immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media.

Questi sbarramenti, in secondo luogo, com'è già stato osservato da altri colleghi della mia parte, sono in contraddizione con le proposte della Commissione d'indagine. Tale Commissione si proponeva un problema primario, urgente: quello di richiamare e tenere disponibile presso la scuola quel personale in previsione di uno sviluppo di essa, particolarmente della scuola dell'obbligo. Si parlava quindi di abilitati che potevano essere immessi nella scuola; si parlava addirittura della ricostruzione della loro carriera, per impedire che questi insegnanti, non vedendo una soluzione immediata al loro problema, potessero domani allontanarsi.

Vi era quindi, nelle proposte della Commissione di indagine, un quadro generale di sviluppo della scuola, e un obiettivo di politica scolastica.

Inoltre, ponendo degli sbarramenti che non possono che essere meccanici, stabiliti secondo limiti di tempo noi creiamo inevitabilmente delle situazioni di ingiustizia.

Altri hanno già sollevato il problema: ci può essere qualche insegnante che abbia prestato servizio negli anni precedenti al 1961-62 e che non può entrare a causa di questo sbarramento. Il collega De Zan propone di richiedere tre anni durante il periodo 1949-1960-1961; è già un tentativo di miglioramento, però è anche questo un termine meccanico. Può esservi chi, invece di tre anni, ha prestato servizio per due anni, o due anni e mezzo.

Vedremo così la proliferazione di associazioni di colleghi, le più diverse, formate da insegnanti che non entrano a far parte dei

beneficiari di questa proposta di legge, e che premeranno perché vengano fatte delle leggine per sanare la loro situazione. Questo deve essere assolutamente evitato.

Proponiamo che questi limiti, puramente meccanici, siano eliminati, e che si torni nell'ordine di idee espresso dalla Commissione di indagine, facendo rientrare nella legge tutti gli insegnanti abilitati, ed evitando una situazione di confusione e di scontento, che si trascinerebbe per molti anni.

PRESIDENTE. L'onorevole Leone, Relatore, dovrebbe adesso illustrare gli emendamenti che egli stesso propone alla legge.

Poiché l'onorevole Finocchiaro desiderava dei chiarimenti sul significato che lei, come Relatore, intende che la legge debba avere, vorrei pregarla di fornirli adesso, per quanto lei non sia l'interprete ufficiale della legge: gli interpreti ufficiali siamo tutti noi, e soprattutto la magistratura.

FINOCCHIARO. Per maggior chiarezza, vorrei precisare quali sono i chiarimenti che desidero.

Il primo è questo: dal testo – che è indubbiamente equivoco – non si capisce bene se l'anno o gli anni di insegnamento prestati da coloro i quali devono essere immessi nei ruoli siano da farsi o no con l'abilitazione.

Voglio far rilevare che se il concetto fosse questo – che cioè è possibile considerare validi gli anni di insegnamento prestati senza l'abilitazione – noi introduciamo un principio profondamente innovatore e rivoluzionario nella legislazione italiana. Nelle leggi precedenti, anche speciali, come la 831, occorreva l'abilitazione, o meglio, l'idoneità di sette decimi; e inoltre – se la legislazione non è mutata all'insaputa di questa Commissione – per poter insegnare nelle scuole italiane è necessario essere abilitati. Quindi, per la prima volta, dovremmo considerare come valido ai fini dell'insegnamento un titolo che è considerato subalterno rispetto all'abilitazione.

Il secondo chiarimento che desidero riguarda i maestri elementari; si tratta di un problema che è stato sollevato dall'onorevole Valitutti.

Evidentemente siamo di fronte ad una discriminazione, ad una sperequazione. Il principio base per il quale non abbiamo più affermato che per insegnare occorrono i concorsi è che – con una serie di provvedimenti legislativi – abbiamo ritenuto che l'esperienza didattica fosse valida. In sostanza abbiamo detto: Lo Stato, per un complesso di ragioni, che non è qui il caso di esaminare, non ha tenuto il concorso, per cui possiamo considerare l'esperienza di un certo numero di anni elemento valido per una abilitazione che sia didattica, e non per esami, e per l'immissione nei ruoli la qualifica di abilitato, più un certo numero di anni di insegnamento. Questi sono elementi costanti nella legislazione fino ad oggi. Ora siamo di fronte a questa dizione, che, a una prima lettura, ci sembrava ipotizzasse tutti e due i casi: che gli anni avrebbero dovuto essere prestati con l'abilitazione, e che i maestri elementari di ruolo, abilitati, avrebbero dovuto, come gli altri, avere una certa esperienza all'interno della scuola media.

Questi stessi concetti li abbiamo illustrati quando abbiamo fatto la relazione generale sulla legge. Si è detto (e lo ha confermato ieri il collega Rampa quando ha detto che non è un provvedimento sindacale, non si tratta di problemi disoccupazionali) che noi abbiamo bisogno di stabilizzare nelle cattedre di scuola media un certo numero di personale, che ha certe qualifiche e si trova in certe condizioni. Non abbiamo detto: prendiamo tutti gli abilitati e immettiamoli nella scuola media. Allora sarebbe valsa la pena di accettare un emendamento del collega De Zan (che abbiamo invece respinto).

Se invece questo è lo spirito della legge, rendiamoci conto che stiamo rivoluzionando anche quella legislazione straordinaria che pensavamo di accantonare quando avessimo dato esecuzione ai provvedimenti della Commissione di indagine. Ma queste cose diciamole, non possiamo lasciarle tra le righe del provvedimento.

Evidentemente, se questa è l'interpretazione della legge, noi ci riserviamo di presentare degli emendamenti, perché il nostro pensiero sia molto chiaro.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, molti dei quesiti posti in questa rinnovata discussione dell'articolo 1 riprendono temi già avanzati nel corso della discussione generale, e che abbiamo già esaminato.

Tuttavia, è mio dovere rispondere punto per punto a tutti gli interventi e a tutti gli emendamenti proposti dai colleghi, per passare poi a illustrare i miglioramenti di forma, tecnici e sostanziali che si possono apportare.

Ho già riconosciuto da un anno alle proposte sia del collega Picciotto, sia della collega Giugni Lattari, una maggiore organicità e globalità rispetto alla Bellisario, e anche, lo ripeto, a quella da noi riproposta qui con gli emendamenti.

È che quella proposta di legge globale, forse solo apparentemente organica, non si può in alcuna maniera tradurre in termini di legge in questo momento. Ho detto solo apparentemente organica perché esiste un cattivo concetto dell'organicità. Questa va dalla scuola materna all'università così come la globalità. Se questa organicità che deve esistere per ogni tipo di istruzione, venisse a mancare anche una qualsiasi riforma non sarebbe più organica; ma è logico che debba essere diversa per ogni diverso tipo di impostazione e di istruzione. Per esempio, nell'istruzione universitaria esiste la figura del professore aggregato: questa è una configurazione che non potrà mai esistere nell'istruzione primaria o secondaria, però nessuno potrà affermare che una legge non è organica, sempre in riferimento all'istruzione primaria e secondaria, perché non contempla i professori aggregati. Ora la commissione di indagine (ho citato pagine e conclusioni) parla di esigenze urgenti ed immediate per l'istruzione secondaria di primo grado e introduce dei suggerimenti da tradurre in termini concreti. Di questi termini noi abbiamo tenuto conto, non soltanto nella proposta di legge originaria, ma anche negli emendamenti. Di un solo termine non abbiamo tenuto conto: quello dell'istituzione del corso abilitante presso le università, giustificando questa mancata introduzione con il fatto che questo termine è essenziale e proprio della riforma dell'istruzione universitaria.

Affinché non sorgano degli equivoci voglio precisare, che non si è potuta rivedere la posizione economica di alcune categorie di insegnanti in quanto si sarebbe dovuta effettuare per tutti il che avrebbe comportato l'impegno di migliaia di miliardi: cosa non possibile in questo momento.

La Commissione di indagine parla ancora della possibilità di immettere nel ruolo anche gli abilitati per il superiore; ma possibilità significa che esistano le cattedre, cioè che esista la possibilità, prima, per cui si possano immettere gli abilitati nel ruolo; secondo, che non si facciano e non si siano fatti concorsi. Ora, dobbiamo tener presente che le cattedre per l'istruzione secondaria di secondo grado non esistono per coprire i posti (già è dimostrato) per coloro che sono stati dichiarati idonei o abbiano riportato una votazione di sette decimi, cioè sono per diritto precedenti ai semplici abilitati.

Ci sono stati e sono in corso i concorsi per l'istruzione secondaria superiore meno che per l'istruzione tecnica. Questa sospensione di due anni per l'istruzione tecnica è derivata da un invito della commissione di indagine al Governo perché si voleva una riforma dell'istruzione tecnica stessa e dell'istruzione professionale. D'altra parte, per l'istruzione tecnica sono ancora in piedi le graduatorie della legge 831, mentre non ne sono più in piedi per il settore dell'istruzione secondaria di primo grado, cioè per le scuole medie e per le scuole di avviamento, vecchio tipo. Pertanto ritengo che sia impossibile oggi tradurre in un fatto legislativo il desiderio espresso nell'emendamento del collega Picciotto e ripreso dalla collega Giugni Lattari e cioè di immettere *sic et simpliciter*, gli abilitati sia nell'istruzione secondaria inferiore che in quella superiore.

Il collega Picciotto afferma che l'articolo 1 non modifica le strutture: ma è proprio questo l'intendimento, altrimenti si sarebbe creato uno stato di disagio completo. Se poi anche l'attuale legislazione sull'istruzione secondaria di primo grado dovrà essere modificata, lo vedremo al momento opportuno.

Non è inoltre vero che questa legge non comporti alcuna spesa; ho detto poco fa che non esistendo le cattedre bisognerà crearle.

Si dice inoltre che si crea una instabilità col comandare gli insegnanti dell'istruzione media al superiore: è indubbio che questa instabilità si verifica ma non dobbiamo dimenticare che si verifica anche una stabilità, perché gli insegnanti che vengono confermati con l'assegnazione provvisoria, insegnano già, per cui viene a manifestarsi una certa continuità. Che questi insegnanti ci restino un anno o due poco importa, anzi abbiamo stabilito un anno, con la possibilità della riconferma, per costringere il Governo a trovare subito le cattedre per ogni ordine e grado e a trasformare le cattedre di fatto esistenti in cattedre in organico. A mio modesto avviso sarebbe più grave il fatto che questa assegnazione venisse ad essere a tempo indeterminato. E perciò, se si volesse ipotecare (come ha chiesto il collega Picciotto e come si fece per la 831) un'altra aliquota di cattedre per altri sei, sette, dieci anni, ciò vorrebbe dire che veramente i concorsi non si debbano fare più. Invece, ritengo che i concorsi siano da fare e nella maniera migliore, come ha suggerito la Commissione d'indagine.

La proposta Bellisario – ha detto ancora il collega Picciotto – è precedente alle conclusioni della Commissione d'indagine. Non è esatto, perché la Commissione d'indagine presentò le conclusioni del suo lavoro il 23

luglio 1963; la proposta Bellisario è del 1964. Quindi tenne conto di quelle. Si collega invece con le conclusioni da me citate per l'istruzione secondaria di primo grado.

Al collega Valitutti, per quanto riguarda il problema degli istituti tecnici, io dico che mi pare impossibile mandare in ruolo – e qui ripeterò un concetto già altre volte detto in questi anni – gli abilitati per gli istituti tecnici, perché sono ancora in piedi le graduatorie della 831.

Qual'è il principio che ci ha spinto ad accettare l'esame della proposta Bellisario? Che per la scuola media ci sono due condizioni di fatto vive ed urgenti da risolvere: la prima che esistono le cattedre che ho citato in quel numero (sopra 30 mila); secondo, che tutte le graduatorie della 831 per l'istruzione secondaria di primo grado sono esaurite, meno che per le applicazioni tecniche femminili (le maschili sono tutte esaurite). La graduatoria *A* è composta da 692 aspiranti; di questi sono nominati soltanto 172 e, per quanto riguarda la graduatoria *B*, cioè i « settedecimisti » e i combattenti, vi sono 1181 graduati; quindi nessuno di questi è stato ancora nominato. Pertanto resta in piedi questa graduatoria ancora per 1701 alla data di ieri. Per tutte le altre, meno che per lo spagnolo e il tedesco, per le quali però si spera di poter esaurire le graduatorie quest'anno, sono esaurite.

VALITUTTI. Per quanto riguarda gli istituti tecnici, noi abbiamo appreso dal Ministro che non è avvenuto questo esaurimento, perché non erano stati ancora riordinati gli organici.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Ella vorrà convenire che non è possibile riordinare gli organici in questa legge.

VALITUTTI. Il Ministro diceva che lo ha già fatto.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Ma non sono pubblicate. Se fossero già perfette, sotto l'aspetto della legge, il Ministro non avrebbe difficoltà a fare i concorsi, almeno per le aliquote previste dalla 813.

Per quanto riguarda l'articolo 21 della 831, restano in piedi tutte le graduatorie e anzi ringrazio il collega Finocchiaro, che mi ha richiamato il punto che potrebbe ledere, impedire, l'applicazione sostanziale della legge che stiamo per varare. Infatti – in applicazione di quell'articolo – è stranamente in piedi la graduatoria per lettere per la scuola media. Si ricordi che l'articolo 21 tratta degli abilitati stabili, per i quali abbiamo abolito la prova supplementare richiesta dalla originaria legge n. 831; cioè gli abilitati stabili sono graduati ai sensi dell'articolo 21; tutte le graduatorie sono in piedi e quindi godranno anche di questo beneficio.

Per tutte le materie quindi non ci sono cattedre, meno che per lettere, la cui graduatoria comprende 3702 nominativi. Di questi sono stati già nominati tutti meno 560. Perché? Loro ricordano che le cattedre reperite, perché servissero alla istruzione secondaria di primo grado, furono reperite sulle istituzioni esistenti: scuola d'avviamento e scuola media vecchio tipo ed offrirono la possibilità dell'integrale applicazione dell'articolo 11 e dell'articolo 16 della citata 831. Ricordiamoci che già quelle sono tutte esaurite; altrimenti non sarebbero occupate da personale di ruolo le 46 mila cattedre della scuola media attuale.

Secondo me c'è stato un errore e l'ho ripetuto anche agli uffici e il Governo è consenziente nella interpretazione di questo errore. Cioè, a favore degli stabili, non si è fatto l'aggiornamento costante delle cattedre di quel 25 per cento, previsto dalla legge. Eseguito l'aggiornamento, si è data assicurazione che anche i 560 saranno nominati subito, perché ci sono circa 21 mila cattedre nella scuola secondaria di primo grado per lettere. Si era ritenuto in un primo tempo che non fossero equipollenti le cattedre di lettere. Poi vi è stata una interpretazione positiva da parte del Consiglio di stato.

Pertanto non c'è dubbio che quei 560 abilitati stabili di lettere godono prima del beneficio degli altri abilitati inclusi nelle graduatorie formate a norma della legge n. 831.

FINOCCHIARO. Le altre graduatorie sono tutte esaurite?

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Tutte.

VALITUTTI. Quindi esistono più di 20 mila cattedre di lettere.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Ci si domanda: perché si sono stabiliti i benefici anche per le scuole pareggiate? In ogni legge in cui si attribuiscono dei benifici alle scuole statali, gli stessi vengono attribuiti anche a quelle pareggiate.

Lo Stato non ha fatto concorsi per insegnamenti nella scuola media e non li hanno fatti neppure le scuole pareggiate; ma non li potevano fare, perché i concorsi nelle scuole pareggiate sono fatti sulle classi di concorso dello Stato, che non ci sono ancora.

In definitiva le scuole pareggiate si trovano nella stessa condizione delle scuole statali. Pertanto anche se si tratti di dieci perso-

ne, escluderle sarebbe un atto di iniquità verso questi colleghi.

Restano i due problemi sollevati da varie parti, cioè dal collega Valitutti, dal collega Finocchiaro ed, in parte, dal collega De Zan e dal collega Scionti, anche se con altro senso ed altro intento.

Desidero presentare un emendamento inteso a precisare che non si chiede l'abilitazione specifica. Attualmente, onorevoli colleghi, insegnano nella scuola secondaria di secondo grado abilitati per la scuola media che non hanno fatto neppure un anno di servizio nella scuola media, ma che hanno fatto 4, 5, 10 anni nella scuola secondaria superiore.

Vogliamo escludere questi colleghi soltanto perché non hanno l'abilitazione specifica per il servizio che prestano? Io credo che non si debba escluderli.

Io vorrei che fosse a tutti conseguenziale che per chi ha l'abilitazione per la scuola media o ha insegnato nella scuola secondaria superiore, il servizio prestato nella scuola secondaria superiore è valido – e così pure l'abilitazione – per fruire dei benefici di cui alla presente legge.

Ciò posto, per analogia, chi ha prestato servizio nel ruolo della scuola elementare ed aveva l'abilitazione per la scuola media, deve ottenere la valutazione di quel servizio al pari di colui che aveva prestato servizio nella scuola media valido agli effetti della presente legge.

FINOCCHIARO. Su quest'ultimo punto non sono d'accordo.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Propongo in conseguenza un emendamento tendente a sopprimere al primo comma le parole: « e siano in possesso della abilitazione richiesta » e le altre: « abilitati all'insegnamento nelle scuole secondarie »; correlativamente propongo di aggiungere alla fine del primo comma: « per le quali risultino esaurite, all'atto dell'applicazione della presente legge, le graduatorie di cui all'articolo 16 della legge 28 luglio 1961, n. 831 e per le quali siano in possesso del relativo titolo di abilitazione ».

PICCIOTTO: Ma così facciamo un passo indietro!

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Per i colleghi che temono che noi torniamo indietro ripeterò che tutte le graduatorie dell'articolo 16 ai fini della scuola secondaria di primo grado sono esaurite, comprese quelle di applicazioni tecniche, per le quali i colleghi avevano chiesto la cancellazione del primo capoverso, tranne che la graduatoria di applicazioni tecniche femminili, che sono regolate con le vecchie graduatorie di economia domestica per le quali sono ancora in piedi sia la graduatoria *A* degli idonei, sia la graduatoria *B* dei sette decimisti e combattenti. Sono in piedi le graduatorie per le seguenti cifre: 692 per la graduatoria *A* e 1181 per la graduatoria *B*.

Per quanto riguarda, signor Presidente, gli emendamenti dei colleghi De Zan, Scionti Giugni Lattari che chiedono i primi due di abolire ogni limite di tempo ed il terzo o di adottare questa soluzione o di richiedere 3 anni scolastici dal 1949-50 al 1960-61, io sono contrario ad abolire qualunque limite di tempo, ma accetto il secondo punto della proposta De Zan richiedendo, però, due anni di servizio.

Ritengo che sia valida la ragione del collega De Zan, e che il problema vada rivisto dal 1949 al 1959. Io direi meglio dal 1949 al 1957, perché per i colleghi che si trovano in quelle particolari condizioni dal 1957 al 1961 esiste la 831, mentre non c'è nessuna disposizione per il periodo dal 1949 al 1957. Io accetterei dunque tale emendamento.

Vorrei, infine, proporre da parte mia un ulteriore emendamento inteso ad aggiungere tra il primo ed il secondo comma dell'articolo 1 le parole: « Le norme di cui al precedente comma si applicano anche agli insegnanti in possesso di abilitazione valida per l'insegnamento dell'educazione musicale ».

Loro ricorderanno che nell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 2064, in cui si dichiarava la corrispondenza tra le cattedre, l'educazione musicale non era indicata. Per cui, ecco il paradosso: nella istruzione secondaria di primo grado le cattedre di educazione musicale esistono, in numero di 1.190, mentre non abbiamo che una graduatoria, quella dell'articolo 20 della 831, che crea il ruolo speciale transitorio. Pertanto, attualmente, gli insegnanti di quella graduatoria sono nominati in ruolo speciale transitorio nella scuola media. Ritengo pertanto che sia da dire esplicitamente cosa accade degli insegnanti abilitati all'insegnamento dell'educazione musicale. Siccome non c'è stata una abilitazione specifica – perché manca la classe di concorso –, ci sono le abilitazioni in musica e canto, che sono quelle fino ad oggi valide. Ecco perché ho detto, nel mio emendamento, « Le norme di cui al precedente comma si applicano anche agli insegnanti in possesso di abilitazione valida per l'insegnamento dell'educazione musicale ».

Credo che il problema sia molto chiaro, e la soluzione non solo equa, ma anche indispensabile.

PRESIDENTE. Per riassumere, qual è il parere del Relatore sugli emendamenti presentati all'articolo 1 ?

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Mi dichiaro contrario al complesso degli emendamenti Picciotto, Scionti, Giugni Lattari Jole e Valitutti, e favorevole all'emendamento De Zan-Pitzalis.

PRESIDENTE. Inoltre, l'onorevole Relatore propone, in ordine al primo comma dell'articolo 1, di sopprimere le parole: « e siano in possesso dell'abilitazione richiesta » e le altre: « abilitati all'insegnamento nelle scuole secondarie ». Correlativamente propone di aggiungere alla fine del primo comma le parole: « per le quali risultino esaurite, all'atto dell'applicazione della presente legge, le graduatorie di cui all'articolo 16 della legge 28 luglio 1961, n. 831, e per le quali siano in possesso del relativo titolo di abilitazione ». Infine, propone di aggiungere tra il primo ed il secondo comma il seguente: « Le norme di cui al precedente comma si applicano anche agli insegnanti in possesso di abilitazione valida per l'insegnamento dell'educazione musicale ».

CODIGNOLA. Signor Presidente, avevamo espresso una riserva che lei ci aveva autorizzato a sciogliere dopo che avesse parlato il Relatore.

Noi abbiamo una preoccupazione fondamentale, che credo dovrebbe essere di tutta la Commissione: che non si modifichi il principio stabilito, e ribadito anche nella relazione del Ministro, per cui né la laurea, né il diploma di scuola secondaria possano abilitare all'insegnamento, ma ammettono semplicemente all'esame di stato per l'abilitazione. Sono parole del Ministro, che riflettono lo stato della nostra legislazione.

Se vogliamo modificare la legislazione nel senso auspicato dalla Commissione di indagine e da molti studiosi, il problema investe la riforma generale della preparazione e del reclutamento. Ma fino a che questa riforma non si faccia, noi siamo rigidamente attestati sull'attuale situazione, che prevede abilitazione e concorso ciascuno con un fine diverso.

Non vogliamo che attraverso questa legge si venga a stabilire di fatto il criterio che l'abilitazione diventi concorso, ovvero che la semplice laurea, o il diploma, diventino titolo sufficiente non più ad accedere all'esame di abilitazione, ma direttamente alle cattedre. Questo è il principio che noi affermiamo, e il punto sul quale crediamo si debba essere tutti ben fermi.

All'articolo 1 bisogna perciò dire esplicitamente che il biennio di servizio (che si può così accostare allo straordinario, unico precedente legislativo che possiamo invocare per analogia) necessario per l'immissione nei ruoli della scuola media si intende prestato da insegnanti che siano già in possesso del titolo di abilitazione. Questo mi pare sia essenziale.

La seconda questione riguarda i maestri laureati: non vediamo come sia possibile sostenere che ai maestri laureati non debba essere applicato lo stesso principio, stabilito per gli altri, riguardante il servizio della scuola secondaria. Abbiamo stabilito che anche i maestri laureati possono fruire dei vantaggi di questa legge; però non possiamo dimenticare che esiste una differenza, sul piano culturale, fra il biennio di insegnamento esercitato per esempio nei licei ed il biennio compiuto nelle scuole elementari. Chiediamo comunque che anche per i maestri laureati si stabilisca il criterio del biennio di insegnamento nella scuola secondaria; se questi maestri sono anche in possesso dell'abilitazione si applicherà senz'altro la legge; altrimenti ci sono delle norme successive, ma nell'articolo 1 non possiamo fare una differenziazione di questo genere.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Finocchiaro e Codignola hanno presentato un emendamento al primo comma dell'articolo 1, inteso ad aggiungere, dopo l'espressione « gli insegnanti che » le parole, « già in possesso dell'abilitazione », a sopprimere la frase « e siano in possesso dell'abilitazione richiesta e gli insegnanti elementari di ruolo, abilitati all'insegnamento nelle scuole secondarie, in servizio nella scuola statale », e ad aggiungere al termine del primo comma l'espressione: « Le stesse norme si applicano agli insegnanti elementari di ruolo, abilitati all'insegnamento nelle scuole secondarie ».

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Non ho nulla in contrario nell'accettare la prima parte dell'emendamento presentato. Questo primo punto lo accetto in quanto avevamo concordato di lasciare in piedi proprio l'ultima parte della legge n. 831. Non capisco però, dati gli accordi, perché non viene accettato il mio emendamento che ripristina il tutto, quello cioè del richiamo all'articolo 16 della legge n. 831 e alle relative abilitazioni. Il testo concordato era questo: io non ho emendato nulla. Non posso invece accettare la seconda

parte e ne dico con esplicita sincerità le ragioni. Il Parlamento ha votato la legge Donati con la quale si consentiva ai maestri laureati abilitati l'ingresso nelle scuole secondarie. Questa legge, per le ragioni che tutti conoscono, ha avuto un'applicazione non superiore al 6-7 per cento, in quanto da parte dei maestri laureati abilitati non si è ritenuto utile andare ad insegnare in posti lontani dalla sede in cui erano titolari nella scuola elementare da molti anni. Inoltre non esisteva alcuna garanzia della possibilità di passaggio nei ruoli della scuola secondaria. Questi fatti sono consacrati dagli avvenimenti. Ora, perché si vuole da un lato, almeno apparentemente, favorire il passaggio dei maestri laureati abilitati nella scuola secondaria e dall'altro invece impedire che questo passaggio avvenga?

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* — Il Governo ha collaborato, come è stato riconosciuto da tutti i gruppi politici, affinché questa proposta di legge rispondesse alle sue esigenze fondamentali ed essenziali. Si tratta di immettere nella scuola media dell'obbligo il maggior numero possibile di abilitati in modo da portare il ruolo di questa scuola ad una condizione sodisfacente. Si prevede, con un'approssimazione però non molto precisa, che dopo l'applicazione di questa legge rimarrà solo il 20 per cento di posti non di ruolo di tutto il numero dei posti della scuola media; quindi questa legge favorisce la sistemazione e l'assetto di questa scuola. Ecco perché, le pur suggestive proposte dell'onorevole Picciotto e di altri colleghi, per una sistemazione organica del personale anche delle scuole medie di secondo grado, non possono essere accolte, proprio perché ci troviamo di fronte a una legge che ha come suo obiettivo la sistemazione dalla scuola media di primo grado.

Per quanto riguarda gli articoli aggiuntivi – io sono già intervenuto altre volte e quindi sarò molto sintetico – dichiaro il parere contrario del Governo anche perché vi è già l'impegno e del Parlamento e del Governo di procedere di pari passo con la riorganizzazione degli studi di secondo grado e con la sistemazione del personale. Per questo in quella sede avremo occasione di portare un contributo – noi come Governo ed i colleghi come Commissione della pubblica istruzione – per la migliore sistemazione anche di quel settore nel quadro di una riforma più organica.

Per quanto riguarda invece l'emendamento De Zan, già ampliamente discusso in sede referente, il timore che ha il Ministero è che attraverso questo emendamento, nella sua attuale formulazione che non prevede alcuna indicazione di anni d'insegnamento compiuti, si possano introdurre nella scuola degli insegnanti che se ne sono staccati già da moltissimi anni e che non militano più in essa. Tali insegnanti, favoriti da una disposizione di legge più che da una vocazione all'insegnamento, troverebbero una ragione per inserirsi nella scuola senza quello slancio vitale che la scuola richiede. Peraltro, di fronte agli argomenti addotti dagli onorevoli Scionti e De Zan, io ritengo che l'emendamento si possa accettare (e cioè la possibilità per costoro di essere immessi nei ruoli) purché si specifichi che gli interessati debbono aver compiuto, tra il 1949-50 ed il 1960-61, quattro anni d'insegnamento come previsto per la scuola artistica. In tal modo noi diamo uno spazio di tempo sufficiente, quattro anni, per considerare queste persone sufficientemente allenate ed inserite nella scuola ed al tempo stesso evitiamo la speculazione di qualcuno che volesse tornare nella scuola senza aver operato per essa nulla di particolare, ma soltanto per aver conseguito una abilitazione quasi estemporanea.

Per quanto riguarda l'emendamento Codignola e Finocchiaro relativo ai maestri laureati e abilitati, devo far rilevare ai presentatori che si farebbe una grave ingiustizia se si escludessero coloro che non hanno potuto fare almeno un anno di prova nella scuola media e tuttavia siano maestri di ruolo ed abbiano conseguito l'abilitazione. Infatti la percentuale di coloro che hanno potuto utilizzare la legge che permetteva l'immissione nella scuola media a titolo sperimentale dei maestri di ruolo è solo del 6, 7 per cento. Troppi maestri laureati e quindi abilitati non hanno potuto raggiungere le sedi, assolutamente eccentriche e non hanno potuto essere messi in graduatoria in tutte le provincie per cui si sono trovati molto spesso nella condizione di dover rinunziare a questo esperimento. D'altra parte essi l'abilitazione l'hanno conseguita, hanno anni d'insegnamento nella scuola elementare...

CODIGNOLA. La legge non lo dice; essa non dà alcuna garanzia sull'anzianità di servizio nella scuola media di stato...

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Però è stabilito che siano di ruolo nella scuola elementare.

CODIGNOLA. Stabilite almeno i quattro anni come per l'immissione in ruolo degli abilitati non maestri.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Io pregherei la Commissione ed i proponenti dell'emendamento di riflettere sulla grave ingiustizia che si commetterebbe nei confronti di questi insegnanti che possono essere immessi nei ruoli della scuola media con grande vantaggio per essa, per una preparazione remota, per un'esperienza didattica, per essere già vincitori di un concorso, sia pure di una scuola primaria, e per aver conseguito l'abilitazione in modo da aver dato questa prova di salto di qualità o culturale che è uno degli incoraggiamenti che vanno tenuti presenti per potere venire incontro a questa categoria. Il Governo ritiene quindi valida l'immissione in ruolo purché si tratti d'insegnanti di ruolo che abbiano conseguito l'abilitazione.

Dico subito che poiché io sono favorevole a che si richiedano due anni d'insegnamento tra il 1961 ed il 1965 come da altri è stato proposto con parere favorevole del relatore, si può stabilire che questi insegnanti di ruolo debbono avere almeno due anni d'anzianità nell'insegnamento di ruolo della scuola elementare.

CODIGNOLA. Per consentire a questi insegnanti di partecipare all'abilitazione speciale prevista dalla legge, noi rinunciamo anche alla nostra richiesta di un biennio d'insegnamento nella scuola secondaria, purché sia chiaro che essi debbono avere almeno un quadriennio d'insegnamento di ruolo nella scuola elementare come è stabilito dall'articolo 6.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Mi viene ricordato dal relatore, e del resto tutti i colleghi lo sanno, che da alcuni anni non ci sono concorsi nelle scuole elementari per cui gli insegnanti di ruolo si trovano tutti a disporre di questi quattro anni d'insegnamento per cui possiamo anche specificarlo per ragioni di tranquillità e per dare alla legge una maggiore organicità.

Per quanto riguarda il problema dell'abilitazione ritengo che accettando l'emendamento Leone, concordato con il Governo, che fa riferimento specifico alla legge numero 831, noi superiamo la preoccupazione avanzata da alcuni colleghi in quanto per esso è indispensabile che gli interessati siano forniti di una abilitazione per materie coincidenti e che abbiano esercitato l'insegnamento forniti di quell'abilitazione.

FINOCCHIARO. Da dove si evince questo?

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* A questo punto siccome la legge si preoccupa, come ho detto poc'anzi, d'immettere nei ruoli degli insegnanti particolarmente preparati che possono prima come quantità e poi come qualità migliorare la nostra scuola media, io sarei del parere di non insistere sui due anni d'insegnamento, ma di limitarlo ad uno soltanto perché vi sono molti casi di abilitati – soprattutto in alcuni grandi centri come Milano e Bologna che hanno università dalle quali ogni anno escono molti nuovi laureati – che hanno potuto insegnare soltanto per un anno (pur essendo nelle graduatorie degli abilitati) e quindi avrebbero diritto, per la loro condizione di abilitati e per avere insegnato per un anno nella scuola media secondaria, di essere inseriti nei ruoli.

Quindi prego gli onorevoli presentatori di togliere l'indicazione dei due anni e tornare all'anno di insegnamento, fatto con possesso di abilitazione che comprenda una delle materie per cui gli insegnanti possono essere immessi nei ruoli.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti all'articolo 1.

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo presentato dagli onorevoli Picciotto, Scionti, Di Lorenzo e Tedeschi. A questo emendamento, del quale do nuovamente lettura, si dichiarano contrari il Governo ed il Relatore:

« Gli insegnanti laureati, ivi compresi i maestri laureati di ruolo e non di ruolo, i quali, a seguito di pubblico concorso o per provvedimenti legislativi, abbiano conseguito l'idoneità, l'abilitazione o la stabilizzazione, sono immessi nei ruoli ordinari delle scuole ed istituti di istruzione secondaria, ivi compresa l'istruzione artistica.

A tal fine è indetto un concorso per titoli con graduatorie provinciali ad esaurimento.

Al suddetto concorso, valido per l'immissione nei ruoli ordinari delle scuole secondarie, sono assegnate le cattedre e i corsi corrispondenti a cattedra disponibili e reperiti secondo il disposto della presente legge.

Al concorso a cattedra nelle scuole medie superiori sono ammessi anche gli insegnanti, i quali collocati nel ruolo ordinario a seguito di provvedimenti legislativi, abbiano avuto una cattedra di grado inferiore rispetto al titolo di idoneità o abilitazione da essi posseduto e per il quale sono stati immessi nel ruolo, e gli insegnanti di ruolo delle scuole medie inferiori, vincitori di concorso, i quali siano forniti di titolo di idoneità o abilitazione corrispondente alla cattedra, nel cui ruolo chiedono di essere immessi.

Il disposto del presente articolo è esteso a tutti gli insegnanti di educazione fisica i quali si trovino nelle condizioni previste dal primo comma del presente articolo.

Con le stesse modalità e con gli stessi criteri, di cui al presente articolo, sono immessi nel ruolo ordinario delle scuole di istruzione secondaria tutti gli insegnanti diplomati abilitati, i quali alla data di approvazione della presente legge siano in servizio in scuole secondarie statali e si trovino nelle condizioni richieste dal presente articolo.

Le nomine per l'immissione nel ruolo delle scuole medie inferiori avverranno con il 1 ottobre 1966, per l'immissione nel ruolo delle scuole medie superiori con il 1° ottobre 1967 ».

(*Non è approvato*).

Vi è un altro emendamento sostitutivo a firma degli onorevoli Scionti, Picciotto, Tedeschi, Di Lorenzo. Il Governo e il relatore si sono manifestati contrari. Ne do lettura:

« Gli insegnanti che siano in possesso della abilitazione richiesta e gli insegnanti elementari di ruolo abilitati all'insegnamento nelle scuole secondarie possono chiedere l'assunzione nei ruoli dei professori della scuola media secondo le norme della presente legge, limitatamente alle materie di insegnamento per tutte le cattedre o posti corrispondenti a cattedre esistenti nella scuola media inferiore ».

PICCIOTTO. Poiché per noi ha importanza la prima parte dell'emendamento, nella quale si elimina la questione del servizio saremmo disposti a far terminare l'emendamento alle parole « secondo le norme della presente legge ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento sino alle parole « secondo le norme della presente legge » incluse.

(*Non è approvato*).

Passiamo all'emendamento sostitutivo del primo comma dell'articolo 1, firmato dagli onorevoli Giugni Lattari e Grilli. Ne do lettura:

« Tutti gli insegnanti in possesso di abilitazione sono immessi nei ruoli ordinari delle scuole di ogni ordine e grado per le classi di concorso corrispondenti alla abilitazione stessa ».

VALITUTTI. Teoricamente sono favorevole al principio manifestato all'emendamento, per altro non posso negare attenzione a quanto fatto presente dall'onorevole Relatore. In effetti se approvassimo questa norma, che in teoria risponde ad una valida esigenza, non faremo opera legislativa, ma opera teorica, in quanto essa è in gran parte ineseguibile.

Quindi per queste ragioni voterò contro l'emendamento. Nella mia dichiarazione iniziale dissi all'onorevole rappresentante del Governo che occorre predisporre strumenti idonei a rendere eseguibile e applicabile una norma siffatta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Giugni Lattari e Grilli, cui hanno espresso parere contrario il Governo e il Relatore.

(*Non è approvato*).

Passiamo ora all'emendamento presentato dall'onorevole Valitutti.

VALITUTTI. Potrei ritirare il mio emendamento a determinate condizioni. Circa gli istituti pareggiati, dato il modesto numero, resta valida la mia osservazione.

Circa gli istituti tecnici, riconosco che effettivamente la norma in gran parte sarebbe ineseguibile.

PRESIDENTE. Lei non può ritirare lo emendamento condizionatamente. Secondo il regolamento questi incontri sotto condizione sono consentiti individualmente, ma non in Commissione durante una votazione.

VALITUTTI. Poiché sono sicuro che il mio emendamento verrebbe respinto, lo ritiro.

PRESIDENTE. Vorrei pregare la Commissione a questo punto di acconsentire ad una breve sospensione della discussione, per dar modo agli onorevoli colleghi della maggioranza di concordare alcuni emendamenti.

Sospendo la seduta.

La seduta sospesa alle 12,30 riprende alle 12,45.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Buzzi, Romanato, Rampa, Codignola e De Zan hanno presentato il seguente emendamento interamente sostituitivo del primo comma dell'articolo 1:

« Gli insegnanti che, essendo in possesso di abilitazione, abbiano prestato servizio in almeno due degli anni scolastici dal 1949-50 al 1960-61, oppure in almeno uno degli anni scolastici dal 1961-62 al 1965-66 negli istituti statali o pareggiati di istruzione secondaria o di istruzione artistica, e gli insegnanti elementari laureati e abilitati all'insegnamento nelle scuole secondarie, di ruolo nella scuola

elementare, che abbiano superato il periodo di prova, in servizio nella scuola statale, qualora in nessuno degli anni suddetti abbiano riportato qualifica inferiore a buono, possono chiedere l'assunzione nei ruoli dei professori della scuola media secondo le norme della presente legge, per le materie di insegnamento dei ruoli dichiarati corrispondenti ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064 e successive modificazioni.

Le disposizioni del precedente comma si applicano anche a coloro che hanno conseguito l'abilitazione nell'anno in cui hanno prestato servizio ».

Tale emendamento assorbe quindi i precedenti emendamenti presentati sull'argomento dai medesimi firmatari.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Signor Presidente, per quanto concerne gli emendamenti da me presentati, debbo dichiarare che mentre il primo, quello al quinto rigo, deve ritenersi assorbito dalla formulazione dell'emendamento Buzzi, Romanato, Rampa, Codignola e De Zan, al quale aderisco, l'altro, alla fine del primo comma, aggiuntivo delle parole « per i quali fossero esaurite... », lo ritiro e, con il suo consenso, vorrei spiegarne il motivo.

La preoccupazione io già l'ho espressa; resta in piedi soltanto una graduatoria che è quella di ex economia domestica, femminile quindi: le graduatorie *A* e *B* restano in piedi. Però potrebbe avvenire – come noi auspichiamo – che entro un anno o due anche questa graduatoria sia esaurita e quindi potrebbe esserci la supposizione che entro breve tempo bisognerebbe rifare le graduatorie.

Io ritiro dunque quell'ulteriore precisazione, quell'emendamento, riservandomi di presentare però al momento giusto altro emendamento sullo stesso argomento per precisare che le graduatorie previste dalla presente legge debbono essere fatte soltanto laddove ve ne sia l'effettiva necessità e quindi, più precisamente, si debbono fare le nomine soltanto dalle graduatorie per gli insegnamenti, per i quali siano esaurite le graduatorie della 831.

PICCIOTTO. Per dichiarazione di voto.

Signor Presidente noi siamo contrari a questo emendamento e ne dirò i motivi. Anzitutto non è chiaro quello che vogliono i proponenti laddove dicono « Gli insegnanti che, essendo in possesso di abilitazione, abbiano prestato servizio... ». Vuol dire che essendo abilitati oggi, abbiano insegnato in passato? Dico questo perché è necessario definire in modo chiaro quello che si vuole per evitare che chi deve rendere esecutiva la legge possa interpretarla in un modo anziché in un altro. Io invito pertanto i proponenti ad essere espliciti fino in fondo perché la categoria interessata sappia come stanno realmente le cose.

In secondo luogo vi è un atto d'ingiustizia nei confronti dei maestri elementari i quali sono costretti a fare due volte il periodo di prova: una prima volta per entrare nella scuola elementare, una seconda volta entrando nella scuola media.

FINOCCHIARO. Questo avviene in tutti i posti.

PICCIOTTO. In terzo luogo era giusto, sulla base di quanto diceva il collega Leone nel suo emendamento, mantenere l'espressione « in servizio nella scuola statale », ma nel momento in cui si afferma « gli insegnanti elementari laureati e abilitati all'insegnamento nelle scuole secondarie, di ruolo nella scuola elementare » allora diventa superfluo mantenere questa espressione.

Il quarto elemento per cui non siamo d'accordo, è che noi così finiamo per peggiorare quanto la maggioranza aveva già definito e concordato. Vi ricordo infatti, onorevoli colleghi, della maggioranza, che vi siete presentati concordi dicendo di volere la Bellisario così com'è, poi in seguito siamo arrivati a proporre alcune modifiche serie.

Noi quindi facciamo nostro l'emendamento De Zan preclusivo di quello ora proposto, e facciamo nostri gli emendamenti Leone, tranne l'ultimo presentato, modificativo dall'ultimo comma. Sia l'emendamento De Zan che gli emendamenti Leone sono preclusivi rispetto all'attuale emendamento, per cui chiediamo siano posti subito in votazione. Ritengo che siano preclusivi, perché sono migliori rispetto a quello attuale e l'emendamento De Zan, per esempio, lascia l'articolo 1 così come è, modificando soltanto la questione del servizio, punto sul quale siamo tutti d'accordo, mentre l'ultimo emendamento proposto modifica l'intero articolo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento De Zan, di cui do nuovamente lettura, fatto proprio dall'onorevole Picciotto, ed al quale sono contrari sia il Relatore che il Governo:

« *All'articolo 1, dopo le parole*: in uno degli anni scolastici dal 1961-62 al 1965-66, *aggiungere le parole*: o per tre anni scolastici dal 1949-50 al 1960-61 ».

(*Non è approvato*).

Do lettura dell'emendamento Leone, fatto proprio dall'onorevole Picciotto, e già ritirato dal presentatore perché mutato nel nuovo emendamento. Ad esso sono contrari sia il Relatore che il Governo:

« *Al primo comma dell'articolo 1, sopprimere le parole*: siano in possesso della abilitazione richiesta, *e le altre*: abilitati all'insegnamento nelle scuole secondarie ».

Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

VALITUTTI. Signor Presidente, avevo proposto di discutere il mio emendamento al fine di cercare un accordo, ma lei ha ritenuto di non accogliere la mia richiesta, mentre nello stesso tempo ha sospeso i lavori per consentire un accordo sul nuovo testo.

Mi permetto di osservare con la cordialità che mi è solita e congeniale, che avevo proposto la ricerca di una intesa al di fuori della contrapposizione formale tra maggioranza e minoranza, tra Governo e opposizione, e tutti coloro che mi conoscono e che mi hanno ascoltato in questa aula sanno quanto io mi sia sempre adoperato al fine di superare appunto la detta contrapposizione.

Il Presidente mi deplora per la vivacità con la quale mi inserisco nella discussione, ma la mia vivacità è sempre tesa alla ricerca di un accordo, e per questo devo protestare per la procedura adottata oggi dal nostro Presidente, verso il quale ho sempre tenuto un atteggiamento reverente ed amico.

Per quanto riguarda la nuova formulazione, non so in quale modo possa essere giustificata la distinzione tra il biennio richiesto agli uni e non richiesto agli altri, mentre mi pare fosse molto saggia la proposta dell'onorevole Leone di adottare il biennio per tutti. Se vogliamo anticipare al 1949, anticipiamo, però stabiliamo il principio che occorra quanto meno un biennio di servizio prestato da tutti, perché la legislazione scolastica prevede il biennio. Quindi io sarei felicissimo, con il collega Giomo, di votare questo articolo, ma se si fosse modificato su questo punto o se si modificasse su questo punto. Ecco, signor Presidente, lei è stato ingiusto ad escludere la nostra parte dalla ricerca dell'accordo...

PRESIDENTE. Non è esatto.

VALITUTTI. È stato ingiusto, perché noi avremmo fatto presente questa esigenza! Quindi sono spiacente di dover annunciare il mio voto contrario, ma solo per questo punto.

PRESIDENTE. Poi il Presidente farà il suo dovere di rispondere all'onorevole Valitutti sull'appunto che ha creduto di muovere al medesimo.

Do nuovamente lettura della prima parte dell'emendamento sostitutivo del primo comma dell'articolo 1, emendamento presentato dall'onorevole Buzzi e da altri ed accolto dal Relatore e dal Governo:

« Gli insegnanti che, essendo in possesso di abilitazione, abbiano prestato servizio in almeno due degli anni scolastici dal 1949-50 al 1960-61, oppure in almeno uno degli anni scolastici dal 1961-62 al 1965-66 negli istituti statali o pareggiati di istruzione secondaria o di istruzione artistica, e gli insegnanti elementari laureati e abilitati all'insegnamento nelle scuole secondarie, di ruolo nella scuola elementare, che abbiano superato il periodo di prova, in servizio nella scuola statale, qualora in nessuno degli anni suddetti abbiano riportato qualifica inferiore a « buono », possono chiedere l'assunzione nei ruoli dei professori della scuola media secondo le norme della presente legge, per le materie di insegnamento dei ruoli dichiarati corrispondenti ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064 e successive modificazioni ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo al secondo capoverso dell'emendamento Buzzi. Ne do nuovamente lettura:

« Le disposizioni del precedente comma si applicano anche a coloro che hanno conseguito l'abilitazione nell'anno in cui hanno prestato servizio ».

BUZZI. Questo comma tende a consentire a chi consegue l'abilitazione nel corso dell'anno di anticipare il godimento dei benefici della legge.

VALITUTTI. Bisogna chiarire che è questo l'anno di servizio nel corso del quale è stata conseguita l'abilitazione.

BUZZI. Allora fate delle proposte.

PRESIDENTE. No, andiamo avanti.

PICCIOTTO. Non ho capito il motivo dell'emendamento. Con il comma precedente si richiede un determinato numero di anni di servizio essendo già in possesso dell'abilitazione. Se noi diciamo che anche a quelli che la conseguiranno quest'anno si estendono i benefici della legge, la richiesta del biennio viene a cadere e noi siamo in contraddizione col primo comma.

D'altra parte, mi rendo conto del giusto fine dell'emendamento che tende a proteggere i giovani. Ma allora avete sbagliato col primo comma, col primo emendamento, approvando il quale voi avete tagliato le gambe ai giovani. Ne viene fuori, pertanto, un articolo che non ha né capo né coda. Ci rendiamo conto di questo, onorevoli colleghi?

Fra i giovani in servizio da molti anni e questi giovani vi è – in mezzo – una massa di colleghi che non possono usufruire di questo beneficio perché non si trovano nelle condizioni previste dal primo comma, pur avendo l'abilitazione.

BUZZI. Chi sono?

PICCIOTTO. Vi può essere anche un solo caso. Ci dev'essere un filo logico nella costruzione d'una legge. Ci può essere un collega, anche uno solo, che si è abilitato l'anno scorso e non ha nessun anno di di servizio. E allora costui viene escluso, mentre il giovane voi lo ammettete perché, calcolando anche l'anno di servizio in cui ha conseguito l'abilitazione, risulta in possesso dei requisiti necessari.

FINOCCHIARO. Vorrei fare un chiarimento a quel che ha detto il collega Picciotto. L'esigenza fondamentale, in sostanza, è che si abbia un anno di insegnamento e l'abilitazione. Nell'anno in corso c'è un'abilitazione che si va esaurendo. Vi sono giovani che hanno conseguito l'abilitazione ed è chiaro che, a norma del regolamento applicato oggi nella scuola, possono avere i sette mesi di insegnamento come « abilitati » validi ai fini della qualifica. Quindi compiremmo un assurdo se sopprimessimo quest'ultimo paragrafo, perché questi giovani che già hanno l'abilitazione, che l'hanno conseguita il mese scorso o questo mese, e che fino a settembre stanno in servizio, li taglieremmo fuori, dato che la legge entrerà in vigore in settembre od ottobre. Mi riferisco al comma che stiamo per votare. È chiaro che negare questo minaccia l'anno di insegnamento nella condizione di abilitati. Ecco il senso dell'ultimo comma.

VALITUTTI. Vogliamo rileggere il testo?

PRESIDENTE. È tanto chiaro!

BUZZI. L'unica difficoltà può riguardare coloro ai quali è chiesto un biennio, perché vi può essere una contraddizione fra l'esigenza dell'abilitazione nel corso del biennio e quella che sia conseguita in uno degli anni del biennio. Bisogna allora isolare il gruppo del 1949 al 1959-60, quelli per i quali non si dovrebbe estendere il secondo comma.

PICCIOTTO. Mi permetta un chiarimento. Vi può essere un collega che ha insegnato negli anni 1964-65 e che poi si è ritirato. In base alla legge, entrerebbe nei ruoli. Noi ora assumiamo dei giovani con un solo anno di servizio, che non insegnano.

PRESIDENTE. Do nuovamente lettura dell'emendamento:

« Le disposizioni del precedente comma si applicano anche a coloro che hanno conseguito l'abilitazione nell'anno in cui hanno prestato servizio ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'onorevole Relatore propone di aggiungere tra il primo e il secondo comma dell'articolo 1 il seguente:

« Le norme di cui al primo comma del presente articolo si applicano anche agli insegnanti in possesso di abilitazione valida per l'insegnamento dell'educazione musicale ».

Su questo emendamento si è espresso favorevolmente il rappresentante del Governo. Pongo in votazione l'emendamento di cui ho testè dato lettura.

(*È approvato*).

Do lettura dell'ultimo comma dell'articolo 1 nel testo della Commissione, modificato nella forma in conseguenza degli emendamenti testé approvati:

« Gli insegnanti di educazione fisica, che si trovino nelle condizioni di cui al primo comma del presente articolo, possono chiedere l'assunzione nel ruolo di cui agli articoli 12 e 13 e della legge 7 febbraio 1958, n. 88 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'articolo 1 rimane pertanto così formulato:

ART. 1.

Gli insegnanti che, essendo in possesso di abilitazione, abbiano prestato servizio in almeno due degli anni scolastici dal 1949-50 al 1960-61, oppure in almeno uno degli anni scolastici dal 1961-62 al 1965-66 negli istituti statali o pareggiati di istruzione secondaria o di istruzione artistica, e gli insegnanti elementari laureati e abilitati all'insegnamento nelle scuole secondarie, di ruolo nella scuola elementare, che abbiano superato il periodo di prova, in servizio nella scuola statale, qualora in nessuno degli anni suddetti abbiano riportato qualifica inferiore a " buono ", possono chiedere l'assunzione nei ruoli dei pro-

fessori della scuola media secondo le norme della presente legge, per le materie di insegnamento dei ruoli dichiarati corrispondenti ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064 e successive modificazioni.

Le disposizioni del precedente comma si applicano anche a coloro che hanno conseguito l'abilitazione nell'anno in cui hanno prestato servizio.

Le norme di cui al primo comma del presente articolo si applicano anche agli insegnanti in possesso di abilitazione valida per l'insegnamento dell'educazione musicale.

Gli insegnanti di educazione fisica, che si trovino nelle condizioni di cui al primo comma del presente articolo, possono chiedere l'assunzione nel ruolo di cui agli articoli 12 e 13 della legge 7 febbraio 1958, n. 88 ».

Vorrei ora far presente all'onorevole Valitutti, cui esprimo la mia stima, che egli è stato il primo ad esprimere il desiderio di una breve pausa per esaminare la possibilità di trovare un accordo; ma non è sufficiente la richiesta di un collega soltanto per una breve sospensione della seduta. In seguito il Presidente si è trovato di fronte a analoga richiesta da parte di altri due Gruppi, il che lo ha indotto a sospendere la seduta per dieci minuti ritenendolo utile, come poi si è rivelato utile, ed opportuno, come è consuetudine quando da più parti si manifesti il desiderio di un accordo.

Pertanto la seduta è stata sospesa non solo per venire incontro al desiderio manifestatomi da alcuni colleghi, ma anche per venire incontro al desiderio di colui che per primo mi aveva prospettato l'esigenza di una sospensione.

È sorto, però, un equivoco, quantunque avessimo operato in coerenza ad analoghe situazioni presentatesi nel passato, ed il collega Valitutti (insieme all'onorevole Giomo) ha dato una diversa interpretazione: a lui, comunque in questo momento, riconfermo la mia stima.

PICCIOTTO. Il nostro voto contrario sull'articolo 1 esprime la nostra insoddisfazione. anche se il dibattito di questa mattina ha apportato alcuni miglioramenti e l'emendamento del collega De Zan, che almeno in parte è entrato nella formulazione dell'emendamento conclusivo, ha migliorato alcuni aspetti.

Sottolineiamo però che siamo convinti anche in questo momento in cui siamo costretti a votare contro l'attuale formulazione dell'articolo 1 che si sarebbe potuto e dovuto fare di più, se la maggioranza avesse approfondito i problemi e si fosse presentata anche con uno stato d'animo più sereno. Nella seduta di stamane abbiamo visto quale sia il disaccordo che in merito a questo articolo e a tutta la legge esiste in seno alla maggioranza.

Non sto ad elencare tutti gli elementi che via via sono emersi, ma un dato di fatto è che la maggioranza, che già aveva elaborato un nuovo testo, stamane lo ha modificato aggravandolo; soprattutto si è aggravato il contrasto con il successivo articolo 6.

Noi manteniamo il nostro atteggiamento negativo perché innanzitutto il provvedimento si mantiene entro limiti settoriali. Il collega Leone ha tentato di smantellare le nostre tesi affermando che avrebbe portato a modificare tutta la struttura del sistema; questo non è esatto perché noi proponiamo soluzioni ispirate alle risultanze della Commissione di indagine, la quale, indipendentemente dalla riforma generale della struttura scolastica, ha proposto talune misure di emergenza, quali quelle che noi proponevamo.

Il collega Leone ha tentato, inoltre, di smantellare le nostre tesi affermando che per la sistemazione in ruolo delle scuole superiori non esistono cattedre, ma che di cattedre ce ne siano lo ha dimostrato il fatto che sono previste assegnazioni provvisorie.

Direi che non accettiamo questa nuova formulazione soprattutto per le ragioni espresse dall'onorevole Scionti, cioè per il fatto che in tale maniera si pone uno « sbarramento » nei confronti di molti abilitati. Siamo arrivati all'assurdo che un giovane abilitato che ha un solo anno di insegnamento e che per una qualsiasi ragione quest'anno non sta insegnando, non potrà godere di quanto disposto dalla legge.

La formulazione proposta è in contrasto con le indicazioni della commissione di indagine, crea un palese stato di ingiustizia e soprattutto (e questo è l'argomento di fondo portato dai colleghi socialisti) non dà nessuna garanzia circa la qualità degli insegnanti. Quanto si è deciso è in contrasto con la futura legislazione.

Si potrà verificare il caso di colleghi abilitati ,esclusi da questo articolo, che verranno a trovarsi di fronte a colleghi che, pur non abilitati, verranno messi in ruolo grazie alle modifiche di cui sopra, mentre loro ne resteranno fuori o vi saranno messi con una azione ritardata nel tempo.

Per queste ragioni non possiamo essere d'accordo su quanto proposto.

VALITUTTI. Circa il possibile contrasto che l'onorevole Picciotto prevede possa esservi tra quanto disposto oggi e la futura legislazione, debbo dire che potrebbe anche essere vero, ma che comunque si tratta di semplici ipotesi.

Concordo invece con l'onorevole Picciotto sulla esigenza di una maggiore organicità del provvedimento. Effettivamente avremmo dovuto apprestare una disciplina più organica e sono convinto che con l'approvazione di questo provvedimento susciteremo un quasi generale malcontento.

Colgo qui occasione per rilevare nuovamente le carenze del Governo. Per la verità in questo momento, onorevole Picciotto, un provvedimento più organico di questo non poteva essere fatto, ed invece faccio presente alla Commissione che sono ormai tre anni che vado chiedendo al Governo questo provvedimento più organico.

Il Governo doveva da tempo predisporlo, ma occorreva effettuare operazioni che non sono state effettuate. Ora però, onorevole Picciotto, pur concordando con lei nel deplorare il Governo, pongo alla sua coscienza questo interrogativo: possiamo oggi noi disapprovare questa norma che, sia pure in modo limitato, risolve un problema reale e che, se non approvata, aggraverebbe ulteriormente la situazione?

Queste le ragioni per le quali darò voto favorevole a questa norma, rinnovando l'appello che ieri ho rivolto al Governo.

Debbo però anche esprimere il mio rammarico perché proprio dal Governo oggi dovevamo attenderci una ferma volontà relativa al requisito del biennio mentre è stato proprio il Governo (e questo è veramente strano) che ha impedito di raggiungere un accordo su tale requisito che è richiesto per il passaggio in ruolo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 nel suo complesso.

(*È approvato*).

Chiedo di essere autorizzato al coordinamento dell'articolo 1.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Passiamo all'articolo 2.

Ne do lettura, ricordando che il testo accolto dalla Commissione non differisce qui dal testo approvato dal Senato:

ART. 2.

Gli insegnanti che intendano avvalersi dei benefici di cui al precedente articolo devono, a pena di decadenza, inoltrare domanda al Provveditore agli studi di una sola provincia entro il termine di due mesi dalla data dell'ordinanza di cui al seguente comma.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro della pubblica istruzione fisserà con propria ordinanza le modalità del concorso, nonché il numero dei posti disponibili in ciascuna provincia per ogni tipo di insegnamento e il punteggio da attribuirsi alle qualifiche riportate dagli insegnanti.

Gli insegnanti non di ruolo di cui al precedente articolo possono ottenere l'immissione in ruolo ai sensi della presente legge anche se abbiano superato il limite massimo di età stabilito per l'ammissione ai concorsi.

Al primo comma di questo articolo è stato presentato un emendamento dagli onorevoli Tedeschi e Di Lorenzo, che propongono di sostituire le parole: « al Provveditore agli studi di una sola provincia » con le parole: « ai Provveditori agli studi di tre province, ivi compresa quella di residenza ».

Al primo comma dello stesso articolo vi è poi un emendamento del Relatore che propone di sostituire le parole: « entro il termine di due mesi » con le parole: « entro il termine di trenta giorni »; conseguentemente, al secondo comma il Relatore propone di sostituire le parole: « Entro sessanta giorni » con le parole: « Entro trenta giorni ».

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Il precedente di questo emendamento è dato dalla legge già in atto per l'applicazione della legge 831.

Siccome poi al Governo sono concessi soltanto trenta giorni, ne restano ugualmente sessanta.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. C'è ancora un emendamento, presentato dai colleghi Valitutti e Giomo, volto ad aggiungere all'ultimo comma dell'articolo 2, dopo le parole « per l'ammissione ai concorsi » le parole « ma non abbiano superato il limite di 55 anni d'età ».

VALITUTTI. Signor Presidente, questo emendamento mi sembra opportuno, perché altrimenti con quella formula così lata dell'articolo 2 noi rischiamo di immettere nei ruoli persone di 69 anni. Una legge dello scorso anno, quella per gli invalidi di guerra, ha fatto un grande sforzo, ed ha portato il limite massimo – che nella nostra legislazione era di 48 anni – fino a 55 anni.

Io voglio ricordare ai colleghi la legge sui ruoli transitori, che ha creato delle tragedie, perché anch'essa fu fatta senza porre un limite d'età, per cui si sono avuti casi (alcuni a Perugia, che saranno noti all'onorevole Presidente) di insegnanti di 60-65 anni che hanno cominciato ad insegnare matematica, con effetti spaventevoli.

Ora, questo a me pare molto grave. Io ho suggerito 55 anni; se ne può stabilire uno diverso, ma un limite ci deve essere. (*Dissensi — Contrasti*).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti. Pongo in votazione l'emendamento Tedeschi-Di Lorenzo inteso a sostituire, nel primo comma, all'espressione « al Provveditore agli studi di una sola provincia » l'espressione « ai Provveditori agli studi di tre province, ivi compresa quella di residenza ».

(*È approvato*).

Pongo adesso in votazione l'emendamento proposto dal Relatore, onorevole Leone, ed accolto dal Governo, tendente a sostituire, nel primo comma, all'espressione « entro il termine di due mesi » l'espressione « entro il termine di trenta giorni », ed al principio del secondo comma alla espressione « Entro sessanta giorni » l'espressione « Entro trenta giorni ».

(*È approvato*).

Passiamo all'emendamento Valitutti-Giomo, diretto ad aggiungere, alla fine del terzo comma, le parole « ma non abbiano superato il limite di 55 anni di età ».

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Signor Presidente, vorrei fare una dichiarazione di voto.

Ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 831, gli insegnanti incaricati hanno una pensione che è quella dell'I.N.P.S., riformata in maniera adeguata. Dunque per coloro che entrano in ruolo con la 831 viene riscattato tutto il periodo precedente.

Ritengo dunque che l'unica preoccupazione potrebbe essere quella della validità fisica. Ed io dubito che possa sostenersi che un insegnante non sia valido, anche a sessant'anni.

Sono quindi molto preoccupato per questa limitazione che si vorrebbe introdurre, e pertanto annuncio la mia astensione dal voto a questo proposito.

Questo tanto più perché il danno sarebbe proprio per gli invalidi civili e gli invalidi di guerra che hanno la possibilità di arrivare fino ai 55 anni, secondo le leggi vigenti.

PRESIDENTE. L'emendamento Valitutti-Giomo lascia perplesso il Relatore, che ha dichiarato di astenersi.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Valitutti-Giomo:

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel suo complesso che, con gli emendamenti introdotti, risulta così formulato:

ART. 2.

Gli insegnanti che intendano avvalersi dei benefici di cui al precedente articolo devono, a pena di decadenza, inoltrare domanda ai Provveditori agli studi di tre province, ivi compresa quella di residenza, entro il termine di trenta giorni dalla data dell'ordinanza di cui al seguente comma.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro della pubblica istruzione fisserà con propria ordinanza le modalità del concorso, nonché il numero dei posti disponibili in ciascuna provincia per ogni tipo di insegnamento e il punteggio da attribuirsi alle qualifiche riportate dagli insegnanti.

Gli insegnanti non di ruolo di cui al precedente articolo possono ottenere l'immissione in ruolo ai sensi della presente legge anche se abbiano superato il limite massimo di età stabilito per l'ammissione ai concorsi.

(*È approvato*).

Motivi di chiarezza possono imporre di modificare particolarmente la formulazione del primo comma. A ciò potrà provvedersi in sede di coordinamento. Se non vi sono obiezioni può restare così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Il seguito dell'esame degli articoli del provvedimento è rinviato ad altra seduta. Mi riservo di convocare gli onorevoli commissari prima del 18 aprile.

La seduta termina alle 13,50.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO